

1^a TORNATA DEL 25 LUGLIO 1862

PRESIDENZA DEL COMMENDATORE TECCHIO, PRESIDENTE.

SOMMARIO. *Atti diversi. — Incidente sopra petizioni da riferire. — Istanza del ministro delle finanze per discussione di uno schema. — Istanza d'ordine interno del deputato Ricciardi, e spiegazione del presidente. — Relazione sull'inchiesta ordinata circa l'elezione del collegio di Casoria — È annullata. — Seguito della discussione del disegno di legge sull'estensione delle sentenze nelle provincie meridionali — Cenni del relatore Giacchi intorno agli emendamenti — Dichiarazioni dei deputati Romano Giuseppe, Pallotta e Castellano — Spiegazioni e osservazioni del deputato Raeli — Dichiarazioni del guardasigilli — Istanze del deputato Pica — Emendamento del deputato Greco Luigi all'articolo 4, combattuto dai deputati Giacchi, relatore, e Castellano, e rigettato — Emendamento del deputato Cuzzetti — Obbiezioni del deputato Castellano all'articolo 9, e spiegazioni del regio commissario — Emendamenti dei deputati Greco Luigi e Pessina all'articolo 9, approvati — Aggiunta del deputato Cuzzetti, combattuta dal regio commissario e dal deputato Ara, ritirata. — Proposta del deputato Boggio sull'ordine del giorno; ammessa. — Relazione sul disegno di legge per modificazioni alla legge sul reclutamento. — Il deputato Panattoni domanda spiegazioni circa la materia del bollo — Schiarimenti del regio commissario. — Seguito della discussione del disegno di legge per il riordinamento del personale delle segreterie delle prefetture e sotto-prefetture — Emendamento del deputato Cantelli — Opposizioni del ministro per l'interno — Osservazioni dei deputati Panattoni e Leopardi — Repliche — Altre osservazioni dei deputati Sanguinetti, Pisanelli e Mancini — L'emendamento è rigettato, e l'articolo approvato. — Relazione sui disegni di legge: unificazione del sistema monetario; pensioni agli allievi delle scuole militari; ordinamento delle scuole normali; cessione al patrimonio del Re del terreno della Mandria. — Votazione ed approvazione dei due disegni di legge discussi.*

La seduta è aperta alle ore 1 pomeridiane.

MASSARI, segretario, legge il processo verbale della precedente tornata, il quale viene approvato.

NEGROTTA, segretario, legge il seguente sunto di petizioni:

8558. Cinquantanove cittadini di Afragola, provincia di Napoli, enumerati alcuni fatti avvenuti in quel comune fra cui quello del disarmo e sospensione della guardia nazionale che indussero quel municipio a dare le sue dimissioni in massa, invocano dalla Camera energici provvedimenti in proposito.

8559. Parecchi cittadini di Catania chiedono l'abolizione delle tasse di registro e bollo.

8560. Il Consiglio municipale di Mugnano, circondario di Avellino, ricorre per la sospensione delle leggi sulla tassa di registro e bollo.

8561. Gli impiegati della direzione del pubblico censimento toscano invocano dalla Camera un miglioramento alla loro condizione.

8562. I sott'ufficiali della sotto-prefettura di Solmona invitano la Camera a voler porre in discussione il progetto di legge relativo al pareggiamento del personale delle segreterie delle prefetture.

8563. Magnotti Luigi, di Quadrelle, Principato Ulteriore, si rivolge alla Camera per ottenere l'indennizzo del valore di un tratto di suolo da lui posseduto nella città di Napoli, che da più anni fu occupato da quel municipio per ragioni di pubblica utilità.

8564. Vari abitanti del comune di Berceto chiedono che in quel seminario l'istruzione sia regolata conforme alle leggi sulle scuole ginnasiali, e che sia libero l'accesso tanto ai chierici che ai secolari.

8565. Gli impiegati dell'ufficio delle ipoteche di Trani fanno istanza per essere dichiarati impiegati governativi.

8566. De Francesco Pietro, già maggiore del disciolto esercito delle Due Sicilie, lagnasi di essere stato collocato a riposo, ed invita la Camera a muovere in proposito interpellanza al ministro della guerra.

8567. Serra-Melloni notaio Vincenzo, da Cagliari, presenta considerazioni relative al progetto di legge sulla soppressione dei comuni nelle provincie di Arezzo e Cagliari.

8568. Vinti Agostino, ex capitano di Venezia e già capitano della guardia nazionale mobile, ripresenta una domanda per essere collocato in qualche amministrazione dello Stato.

8569. Il presidente del collegio di disciplina degli avvocati in Napoli trasmette due volumi contenenti 9249 firme, aventi scopo di fare adesione alla petizione diretta da quel collegio per ottenere la sospensione ed il riesame delle nuove leggi di tassa sul bollo e registro.

ATTI DIVERSI.

MASSARI. Domando la parola.

PRESIDENTE. Il deputato Massari ha facoltà di parlare sul sunto delle petizioni.

MASSARI. Dall'onorevole nostro collega, il deputato Scocchera, assente, ho ricevuto l'incarico, e lo adempio con piacere, di raccomandare all'attenzione della Camera la petizione registrata al numero 8565, colla quale gli impiegati dell'ufficio ipotecario di Trani chiedono che la loro posizione venga regolarizzata.

Per adempiere al desiderio del mio onorevole collega, e perchè credo che la domanda sia degna di considerazione, io imploro dalla Camera il consueto favore dell'urgenza.

(L'urgenza è ammessa.)

SPINELLI. Colla petizione 8558 molti cittadini del comune di Afragola invocano dalla Camera alcuni provvedimenti.

Io prego la Camera di dichiararla d'urgenza, ed in vista dei gravi avvenimenti che si sono prodotti in quel comune, io sarei per domandare che fra tutte le petizioni che saranno trattate d'urgenza dinanzi alla Camera, questa fosse dichiarata urgentissima.

MANDOJ-ALBANESE. Aggiungo le mie preghiere a quelle dell'onorevole collega ed amico Spinelli circa la premura ed urgenza di questa petizione; dappoichè l'egregio municipio di Afragola, per essersi sospesa e disarmata quella benemerita guardia nazionale, si è in massa dimesso, credendo, come io credo, che ingiustamente siansi dati quegli ordini di rigore contro di essa.

PRESIDENTE. Su questo proposito pare che il deputato Mandoj-Albanese abbia anche annunziata un'interpellanza al ministro dell'interno.

MANDOJ-ALBANESE. Sì, vi sarà domenica.

PRESIDENTE. Se non vi sono opposizioni, la petizione 8558 è decretata d'urgenza.

(È decretata l'urgenza.)

Parimenti se non vi sono opposizioni, sarà fatta raccomandazione alla Commissione delle petizioni perchè la stessa petizione sia riferita, per quanto è possibile, più presto d'ogni altra.

Il deputato Ricciardi ha facoltà di parlare.

RICCIARDI. Domando l'urgenza per la petizione 8563, di Magnotti Luigi, di Napoli, che si rivolge alla Camera per ottenere l'indennizzazione del valore di un tratto di suolo da lui posseduto nella città di Napoli, e il quale egli crede essergli stato tolto indebitamente.

(È decretata d'urgenza.)

PRESIDENTE. Il deputato Crea ha facoltà di parlare.

CREA. Domando che la Camera voglia dichiarare l'ur-

genza della domanda presentata dal cavaliere Afan De Rivera colla petizione 8434, meno nel suo particolare interesse, che per una questione di principio.

La sua domanda è stata accolta e decretata favorevolmente dal Re circa tre mesi fa. Egli quindi chiede se un decreto sovrano debitamente contrassegnato dal ministro responsabile possa venir sospeso, o, direi quasi, annullato, a danno d'un funzionario la di cui condotta è stata meritevolmente lodata nel corpo del decreto medesimo.

PRESIDENTE. Favorisca di dirmi il numero di questa petizione.

CREA. Numero 8434.

PRESIDENTE. Con questo numero è segnata una petizione della deputazione provinciale di Sondrio.

CREA. Forse avrò errato nel numero; è stata una petizione presentata otto o dieci giorni fa.

PRESIDENTE. Come si chiama il petente?

CREA. Ramiro Afan De Rivera.

PRESIDENTE. Questa ha il numero 8458.

Se non vi sono oppositori, sarà decretata d'urgenza. (È decretata d'urgenza.)

GABRELLI. Io pregherei la Camera di decretare di urgenza la petizione 8566.

È di Francesco Pietro, già maggiore del disciolto esercito delle Due Sicilie.

(È decretata d'urgenza.)

MANDOJ-ALBANESE. Prego la Camera a voler dichiarare d'urgenza la petizione 8557, colla quale le claustrali di San Francesco d'Assisi, di Aversa, perchè trovansi nel caso preveduto dall'articolo 1 del decreto 17 febbraio 1861, domandano essere esentate dalla soppressione, come lo furono nel tempo del decennio. È il solo monastero che in tutta la provincia di Terra di Lavoro abbia tenuto mai sempre e tenga attualmente un educando per l'istruzione, coltura ed educazione delle oneste e gentili fanciulle.

MACCHI. Io prego la Camera a voler riflettere che ha già votato d'urgenza tante altre petizioni, per cui dovrebbe andare ora un poco più a rilento prima di decretarne delle nuove.

Siccome abbiamo molti e gravi lavori da compiere, egli è manifesto che, volendo esaminare petizioni di minore momento, il tempo ci mancherà per discutere quelle che sono urgenti davvero.

MANDOJ-ALBANESE. Domando la parola.

MACCHI. Ora io domando alla Camera se quella di cui parla l'onorevole Mandoj-Albanese si trovi in questo caso. Io credo assolutamente di no. La Camera sa che la legge per l'abolizione delle corporazioni religiose ha messo tali cautele che molti, sorridendo, hanno osservato che le esclusioni andavano quasi a render vana la regola: cotalchè, se noi avessimo a dar importanza ai reclami di tutte queste religiose e religiosi, i quali credono di essere a torto colpiti dalla legge, noi non finiremmo più, e convertirremmo la Camera forse in un concilio teologico a danno di altre questioni molto più gravi.

1ª TORNATA DEL 25 LUGLIO

Perciò prego il mio amico Mandoj-Albanese a non provocare una deliberazione della Camera ed a ritirare la sua domanda d'urgenza.

MANDOJ-ALBANESE. Io fo osservare all'egregio mio amico Macchi che quando una corporazione o chi che sia invoca la legge, bisogna assolutamente vedere se l'invoca ragionevolmente oppur no. Se per avventura, come io credo, le claustrali di Aversa la invocassero giustamente in loro favore, non so perchè la Camera non debba accogliere la mia preghiera! Inoltre io non veggio ragione perchè la Commissione delle petizioni, avendo sotto gli occhi la legge e la petizione, ove trovasse effettivamente che questa fosse fondata, non ne debba fare subito rapporto alla Camera. Ove per avventura poi la petizione non avesse fondamento, non fosse il caso delle claustrali d'Aversa quello contemplato dalla legge da esse invocata, allora la vostra egregia Commissione la metterà da parte; se le petizioni poi dichiarate dalla Camera d'urgenza sono moltissime, sarà nel giudizio della Commissione di tener conto di quelle che sieno di maggiore urgenza, mettendo da parte quelle che non lo fossero.

RICCIARDI. La giustizia dovendo essere una per tutti e perciò avendo diritto ad essa anche le monache, io credo che in caso debba essere esaminato. Solo vorrei fare un eccitamento al presidente affinchè egli stesso facesse istanza alla Commissione onde fossero riferite prima di tutte le petizioni di maggior importanza, molte delle quali sono invece lasciate indietro. Citerò, per esempio, la petizione, non ancora riferita, del colonnello Lorenzo Oliva, morto da sei mesi, il quale chiedeva la liquidazione, giusta la legge, della sua pensione di riposo.

Converrebbe dunque che la Commissione facesse una scelta, e siccome questa sera non potremo esaminare più di otto, dieci o quindici petizioni, così vorrei che si scegliessero quelle che sono veramente urgenti e importanti.

PRESIDENTE. Il deputato Ricciardi potrà dirigere egli stesso codesto eccitamento alla Commissione delle petizioni nella tornata di questa sera. La Commissione è indipendente dall'ufficio di Presidenza. Quando la Camera ha decretato d'urgenza un certo numero di petizioni, non potrebbe competere alla Presidenza nè il diritto di vincolare i voti della Commissione, nè quello di consigliarla ad accordare la precedenza piuttosto all'una che all'altra.

Torniamo adunque alla petizione di cui ha chiesto la urgenza l'onorevole Mandoj-Albanese, la quale è presentata dalle monache claustrali di San Francesco d'Assisi di Aversa.

Pongo ai voti l'urgenza di questa petizione.
(È accordata.)

TORRIGIANI. Chiedo l'urgenza per la petizione segnata col numero 8564, e spero di avere alla mia domanda benevola anche il voto dell'onorevole mio amico Macchi.

Si tratta di dare il pane dell'intelletto ad alcune po-

polazioni che lo domandano; è l'istruzione che è richiesta dalla popolazione di Berceto nella provincia di Parma.

In Berceto vi è un seminario nel quale s'insegnano materie quasi esclusivamente teologiche per quelli che intendono di percorrere la carriera ecclesiastica.

Questo seminario è sussidiato di una somma tutti gli anni a carico dello Stato. Di qui la ragionevolezza della domanda dei petenti, i quali chieggono che sia aperto anche a chi non vuole percorrere la carriera ecclesiastica, e se ne migliorino gli studi allargando i ginnasiali.

Io spero che la Camera non vorrà diniegare l'urgenza a questa petizione.

(È ammessa l'urgenza.)

PRESIDENTE. Hanno fatto omaggio alla Camera:

Il signor Carpi Leone, ex-deputato, di 300 esemplari di un suo opuscolo intitolato: *La verità vera sulle banche di credito fondiario ed agricolo*;

Il deputato De Vincenzi, di 25 esemplari dell'elenco degli espositori italiani premiati all'esposizione internazionale di Londra;

Il prefetto della provincia di Calabria Ulteriore II, di 10 esemplari degli atti di quel Consiglio provinciale, Sessione del settembre 1861;

Il signor Aymerich, di 8 esemplari di due suoi opuscoli intitolati, l'uno: *Considerazioni sul tracciato di ferrovia nell'isola di Sardegna*; l'altro: *Lettera al canonico Salvator Angelo Decastro sull'oggetto medesimo*;

Il signor F. Vivaret, di un esemplare di un suo lavoro sulla linea da preferirsi nella provincia di Cagliari per il tracciato di una ferrovia;

L'autore di 10 copie di una memoria ai consiglieri della provincia di Cagliari sulla ferrovia sarda;

L'ingegnere Melillo Giuseppe, di 20 esemplari di un suo progetto di catastazione generale.

La parola è al signor ministro per le finanze.

SELLA, ministro delle finanze. Pregherei la Camera di voler mettere all'ordine del giorno di domani la legge sulla Corte dei conti, la quale è assolutamente indispensabile a regolarizzare l'amministrazione delle finanze; imperocchè questa legge per quello che riguarda gli uffici di riscontro è già in parte in vigore fin dal principio dell'anno 1862, ma manca in certo modo il terreno legale alle varie disposizioni che si sono date, per cui è veramente urgente che il Parlamento prenda un partito sopra questa legge, e prego la Camera a volerla porre all'ordine del giorno di domani.

PRESIDENTE. Se non c'è opposizione...

RICCIARDI. Domando la parola.

PRESIDENTE. Su questa materia?

RICCIARDI. Su altra.

PRESIDENTE. Allora lasci terminare questo incidente e poi avrà la parola. (*Si ride*)

Se non c'è opposizione, la legge sulla Corte dei conti sarà posta all'ordine del giorno di domani.

(È posta all'ordine del giorno.)

La parola è al deputato Ricciardi.

RICCIARDI. Si tratta di una mozione d'igiene. (*Ilarità*)

PRESIDENTE. Interna od esterna? (*Ilarità generale*)

RICCIARDI. Nessuno ignora che a due passi da questa aula, costrutta in legno, havvene un'altra costrutta in pietra e per conseguenza molto più fresca di questa. È vero che non contiene che 300 posti circa, e questa invece 500, ma noi siamo pochi in questo momento, ed io credo che staremmo assai meglio nell'altra Camera. Proporrei quindi che le sedute si tenessero nella sala antica, se non che prima vorrei sentire in proposito lo avviso degli onorevoli questori.

CHIAVARINA. Domando la parola.

PRESIDENTE. Rispondo all'onorevole Ricciardi che la Presidenza si è occupata anche di questa bisogna; ed ha riconosciuto l'impossibilità di tenere le sedute della Camera nell'aula antica, non solo pel maggior numero dei deputati, ma perchè sono chiusi alcuni degli aditi a quella sala, e specialmente non vi è più accesso ad alcune tribune pubbliche, alla tribuna diplomatica e a quella dei senatori.

Vede pertanto l'onorevole Ricciardi che la sua osservazione *igienica* non può avere in oggi soddisfazione.

Il signor questore deputato Chiavarina vuole soggiungere qualche altro schiarimento?

CHIAVARINA. Posso ancora soggiungere che anche quando si tenevano le adunanze in quell'aula, ci si stava a questa stagione come in un forno, poco presso come ci troviamo in questa. Si dovettero fare studi lunghissimi per ventilarla ma non si è mai riusciti nell'intento.

RELAZIONE SOPRA L'ELEZIONE DEL COLLEGIO DI CASORIA NELLA PERSONA DEL SIGNOR JACOVELLI.

PRESIDENTE. Il deputato Macchi ha la parola per riferire sopra un'elezione.

MACCHI, relatore. Riferisco sull'inchiesta giudiziaria fatta a proposito dell'elezione del collegio di Casoria nella persona del deputato Jacovelli.

Ricorderà la Camera che nella tornata del 5 febbraio scorso, quando ebbi a riferire intorno a quest'elezione mi fu necessità d'accennare ad alcune proteste che si erano fatte contro di essa. Le proteste dichiaravano che l'elezione non poteva essere ritenuta valida, perchè un tale individuo fuori della sala elettorale, profittando dell'ignoranza o dell'inesperienza di quegli elettori, scambiava loro di mano le schede per mettervi il nome di un candidato ch'egli trovava preferibile, e che infatti fu poi eletto.

La persona accusata aveva fatto una contro protesta, colla quale dichiarava false e calunniose le accuse dei protestanti. In tale stato di cose, non avendo noi mezzo di verificare da qual parte fosse la verità, io ho dovuto proporvi un'inchiesta giudiziaria che voi avete acconsentita.

Ora, il giudice d'istruzione di Casoria, incaricato di esaminare la faccenda, osservò che realmente nell'elezione

di questo deputato avvennero dei gravi inconvenienti, i quali, per altro, si riferiscono specialmente e forse anche esclusivamente alla sezione di Sant'Antimo. Essa è formata da tre comuni, Sant'Antimo, Sant'Arpino e Cassandrino. Il comune di Sant'Antimo diede 132 voti, quello di Sant'Arpino 15. Non consta quanti ne abbia dato il comune di Cassandrino, imperocchè la lista dei votanti nel primo scrutinio non si potè rinvenire e, dopo il ballottaggio, fu *involata e fatta a brani* la lista dei votanti del comune di Cassandrino. Però, siccome il numero totale dei voti nella sezione di Sant'Antimo fu di 216 ed i primi due comuni ne avevano dato 147, è manifesto che quello di Cassandrino deve averne dato 69. Esaminate, per altro, le liste elettorali, si trovò che solo 49 sono gli scritti come aventi diritto di voto: 69 voti e 49 votanti.

Vede la Camera che questa è già una circostanza assai grave.

Ma, per non andar troppo per le lunghe ed abusare del vostro tempo, mi farò leggere il sunto delle conclusioni della medesima Commissione d'inchiesta:

“ Invero si è assodato fino alla sazietà:

“ 1° Che l'ufficio definitivo non fu costituito mediante votazione, ma rimasero a comporlo quei medesimi che avevano formato l'ufficio provvisorio;

“ 2° Che non fu fatto osservare agli elettori se l'urna fosse vuota prima di cominciare a riporvi i voti;

“ 3° Che a niuno veniva richiesta la tessera nell'essere ammesso all'adunanza;

“ 4° Che non si tennero presenti le liste, firmando accanto al nome del votante, ma si scriveva solo in apposito *notamento* i nomi di coloro che entravano a votare, i quali si ritenevano elettori sulle assicurazioni verbali del sindaco rispettivo;

“ 5° Che conseguentemente votarono parecchi che non erano elettori, e così avvenne che quelli della sezione di Cassandrino ascessero a 69, mentre nelle liste non erano che 42. Ciò produsse un contrasto; ma siccome gli elettori di Cassandrino sostenevano che nel loro municipio si era fatta un'altra lista, fu spedito a rilevarla; se non che, ammettendo anche questa lista, rimaneva sempre la succitata differenza;

“ 6° Che molti elettori, non potendo recarsi di persona all'ufficio, mandarono a votare il cognato o l'amico non elettori;

“ 7° Che qualche elettore non solo diede il voto per sé ma anche per qualche altro assente;

“ 8° Che niuno fu invitato a scrivere il suo voto nella sala dell'udienza, ma ciascuno rispose nell'urna quello che aveva portato seco;

“ 9° Che, ciò posto, varii elettori analfabeti diedero il voto senza che ne facesse menzione nel verbale, nel quale anzi fu detto che tutti sapevano scrivere;

“ 10. Che taluno si permise di porre nell'urna un doppio bollettino ripiegato;

“ 11. Che varii si riponevano il voto avvolto assieme alla tessera, onde appariva il nome dei votanti, e tutti questi voti furono dichiarati validi;

1ª TORNATA DEL 25 LUGLIO

“ 12. Che il tenente della guardia nazionale, signor Giuseppe Deponte, sia per istrada, sia nel corridoio che precedeva la sala dell'udienza ed in quello della scala, interpellava varii elettori; e quando sentiva che non votassero per Jacovelli, ritirava il bollettino di cui erano forniti, e ne consegnava loro un altro col nome di costui (senza però usare minacce o violenza alcuna). . . ,

In conclusione si vede che, lasciando da parte la questione di sapere chi avesse torto o ragione; lasciando da parte la questione se il signor Deponte, che era accusato in quella protesta, fosse realmente colpevole o no di avere scambiato le schede in mano agli elettori, questa elezione rimane viziata da tre o quattro gravi circostanze che offendono la legge elettorale.

Voi avete inteso, per esempio, che la formazione dell'ufficio di quella sezione non fu fatta per voti, mentre l'articolo 69 della legge elettorale la prescrive in questa forma:

“ Il collegio o la sezione elegge a semplice maggioranza di voti il presidente e gli scrutatori definitivi. „

Voi avete inteso che in questa sezione furono ammessi tutti coloro che vi capitavano sulla semplice dichiarazione verbale del sindaco, mentre invece l'articolo 79 della legge elettorale dice in modo esplicito che “ niuno è ammesso ad entrare nel locale delle elezioni se non presenta volta per volta il certificato di cui all'articolo 61, ossia il certificato comprovante l'iscrizione loro sulle liste dell'anno. „

Avete inteso che alcuni si credettero autorizzati di votare pel padre, o per un amico assente; avete inteso che molti si presentarono colle schede già belle e fatte in saccoccia e dichiararono nel processo che le avevano preparate fin dal giorno innanzi, mentre la legge elettorale all'articolo 81 prescrive formalmente ed esplicitamente che “ ogni elettore, dopo di aver risposto alla chiamata, riceve dal presidente un bollettino spiegato sopra il quale scrive il suo voto, „ e se egli non è capace di scrivere, fa scrivere in presenza di testimoni. Dunque per tutte queste ragioni, ed indipendentemente dal verificare di chi possa essere la colpa, l'elezione non può considerarsi come valida, e per questo l'ufficio I mi diè l'incarico di proporvene l'annullamento.

Debbo soggiungere, per altro, ad onore del vero, che il signor Deponte quegli che era stato imputato di aver fatto tutti questi brogli, sentendosi calunniato, provocò un giudizio apposito per giustificarsi. E, per dire il vero, la Corte d'appello di Napoli, ammessa la sua dimanda, incaricò il giudice del mandamento di Casoria di istituire un nuovo ed apposito procedimento, dal quale, dopo l'esame di moltissimi testimoni, risultò che veramente la colpa anzichè essere del Deponte luogotenente della guardia nazionale, sarebbe di un certo Prete, il quale ha fatto brogli molto riprovevoli in favore, non del Jacovelli, che fu il deputato proclamato dall'ufficio, ma del suo competitore.

Questo mi son fatto un dovere di dire per semplice amore della verità, ma indipendentemente dalla vali-

dità dell'elezione, la quale, per avviso dell'ufficio I, deve esserè annullata per altre ragioni.

(La Camera approva le conclusioni.)

SEGUITO DELLA DISCUSSIONE DEL DISEGNO DI LEGGE SULL' ESTENSIONE DELLE SENTENZE NELLE PROVINCE MERIDIONALI.

PRESIDENTE. Passiamo ora all'ordine del giorno.

Seguita la discussione del progetto concernente la redazione delle sentenze nelle provincie meridionali.

Il relatore ha la parola.

GIACCHI, relatore. La Commissione, in esecuzione del voto espresso dalla Camera nella tornata d'avanti ieri, ha creduto dover staccare dalla presente legge gli articoli 3 e 4 della sua primitiva proposta, non che tutti gli emendamenti relativi alla sospensione delle leggi del registro e bollo, affinchè tali emendamenti e tali articoli fossero tolti a disamina in una più ampia discussione che dovrà farsi intorno alle leggi suddette, secondo che prometteva il Ministero, che se ne sarebbe egli stesso occupato.

Limitandosi perciò la Commissione, giusta il volere espresso della Camera, al solo esame di quegli emendamenti che strettamente si collegano alla proposta Raeli, e che costituirebbero precisamente delle tasse più gravose a carico delle provincie meridionali per le differenti leggi di procedura, opina sia in questo senso presentata alla saviezza della Camera la definitiva proposta.

PRESIDENTE. Il deputato Romano Giuseppe ha facoltà di parlare.

ROMANO GIUSEPPE. Le nobili parole di concordia che ieri l'altro si levarono da tutti i banchi della Camera; le assicurazioni state date dal Ministero, il voto solenne ed unanime della Camera, mi fanno pienamente tranquillo sul destino delle petizioni da me presentate a questo riguardo. Epperò, prendendo atto di quelle assicurazioni e di quel voto, e confidando che la Camera vorrà al più presto possibile riesaminare, nell'interesse di tutta Italia, le leggi di tasse di bollo e di registro, io ritiro il mio emendamento.

PRESIDENTE. L'emendamento del deputato Romano Giuseppe, che consiste nel proporre la sospensione delle leggi di bollo e di registro, è ritirato.

Il deputato Pallotta ha facoltà di parlare.

PALLOTTA. Siccome io ho presentato al banco della Presidenza un sotto-emendamento all'emendamento dell'onorevole Giuseppe Romano, il quale è concepito nei seguenti termini: “ Le leggi sulle tasse di registro e di bollo del 21 aprile 1862 rimarranno sospese fino all'attuazione della legge della perequazione dell'imposta fondiaria promessa dal Ministero, „ sostituendo la parola *attuazione* a quella di *presentazione*, ed aggiungendo le parole: *promessa dal Ministero*, così, poichè si sono rimandati ad altra discussione gli emendamenti presentati alla legge del registro e bollo dagli onorevoli

deputati Catucci, Mancini e Minervini, io mi associo all'onorevole deputato Romano Giuseppe, ed acconsento che il mio sotto-emendamento, senza però ritrarlo, sia rimandato a quella discussione.

Ma siccome l'affare è urgente, e bisogna tranquillare le popolazioni meridionali, che con infinite petizioni hanno chiesta la sospensione delle leggi sul registro e bollo, che colà hanno prodotto agitazioni senz'altro che le finanze abbiano potuto ottenere quell'introito che si proponeva, io vorrei pregare la Commissione, d'esser tanto solerte da proporre la discussione di quelle leggi ed emendamenti sullo scorcio di questa Sessione.

PRESIDENTE. La Commissione vuol rispondere?

GIACCHI, relatore. La Commissione a cui è diretto l'excitamento che fa l'onorevole Pallotta non è quella che siede attualmente a questo banco.

CASTELLANO. L'onorevole Pallotta allude probabilmente alla Commissione incaricata di esaminare le proposte di legge presentate dai deputati Mancini, Catucci e Minervini, delle quali sono relatore.

Ho avuto l'onore d'annunziare alla Camera in una delle precedenti tornate i motivi per i quali non era ancora possibile di presentar la relazione, aggiungerò che, appena quei motivi cesseranno d'impedirmelo, mi darò premura di presentare quella relazione al più presto, onde la discussione abbia esito pronto e definitivo; del che il signor Pallotta può vivere sicuro, il mio desiderio essendo eguale, se non superiore a quello che egli ne manifesta.

Quanto poi agli emendamenti proposti da me e dall'onorevole Crispi dichiaro alla Camera che mi associo pienamente al sistema presentato dalla Commissione incaricata della legge attuale, e credo che l'onorevole Crispi si unirà pure a me in questa dichiarazione. (*Conversazioni*)

Quel sistema infatti non costituisce che l'ampliamento accoglimento delle nostre proposte, coordinate al progetto dell'onorevole Raeli. Insomma noi siamo stati predominati dal pensiero che, senza turbarsi il sistema dei nostri Codici in una discussione che non fosse intavolata appositamente sulle materie di cui essi trattano, e nello stesso tempo senza alterare il principio fondamentale della eguaglianza delle tasse per tutte le parti dello Stato, avesse potuto prontamente darsi ascolto a' reclami delle provincie meridionali in quanto ciò era possibile, riservandone il dappiù ad una più matura discussione. In conseguenza ci siamo applicati a provocare la risoluzione del problema nello stabilire l'equilibrio tra l'unica misura della tassa e la disparità de' sistemi di procedura, proponendo la esenzione da quella per gli atti di questa che, esistendo nelle suddette provincie del regno e non nelle altre, costituiscono la possibilità di una riduzione che non offende l'eguaglianza, poichè equilibra il numero degli atti imponibili. Avremmo amato che per nulla si toccasse il Codice, ma ci acquietiamo alle modifiche della Commissione perchè non sostanziali, ma di mera forma.

PALLOTTA. Prendo atto delle dichiarazioni fatte dal

relatore della Commissione, e spero ch'egli vorrà adoperare tale solerzia da far sì che realmente prima della chiusura di questa Sessione possano portarsi alla discussione della Camera tanto quella legge quanto gli emendamenti.

Prego poi tanto la Camera quanto il Governo di non prendere tanto alla leggiera queste cose, poichè sarebbe lo stesso che sconoscere il diritto di petizione che nove milioni di abitanti hanno esercitato per ottenere la sospensione della legge sul registro e bollo.

Ma se le altre petizioni sono state dichiarate urgenti, queste sono al di là delle urgentissime, poichè la questione non è soltanto una questione locale, ma interessa tutta l'Italia, e lo sgoverno delle provincie meridionali porta una grave ferita alla prosperità del regno d'Italia. Io prego quindi il Governo e la Commissione a voler bene considerare questo stato di cose.

Io per me, come rappresentante della nazione, credo di aver fatto il mio dovere.

PRESIDENTE. Il deputato Crispi si associa alla dichiarazione del deputato Castellani?

CRISPI. Sì.

RAELI. Ho chiesto la parola prima di tutto perchè devo domandare alla Camera scusa se per causa di malattia non ho potuto assistere alla discussione di questo progetto di legge, non già perchè presuma di aver potuto aggiungere a quanto gli esimii oratori hanno sullo stesso discorso, ma perchè mi correva obbligo di dichiarare che il progetto, sebbene da me presentato, pur nondimeno era l'opera del foro di Palermo cui si associava il foro di tutte le altre provincie siciliane che con lettere mi ha incaricato sul proposito. Con questa dichiarazione non intendo declinarne la responsabilità, ma piuttosto attribuirne la lode cui spetta, perchè con questo progetto io credo di aver fatto cosa utile alle provincie meridionali ed all'Italia, quella cioè di iniziare un sistema, col quale, riformando molti atti inutili della procedura dell'Italia meridionale, si potessero al più presto nell'applicazione della tassa del bollo evitare quei gravi inconvenienti di disuguaglianza colle altre provincie nel pagamento della tassa che sorgono dalla differenza della procedura.

Dopo questa dichiarazione, scendendo all'esame del nuovo progetto ora presentato dalla Commissione, mi corre obbligo di dire che secondo l'idea che animava il progetto e secondo i desiderii del foro siciliano, il progetto da una parte mirava a riparare in parte l'inconveniente della gravità delle tasse per le sentenze che devono laggiù contenere le narrative, d'altra parte poi anche intendeva a portare riforma alla pratica delle narrative, al rito colà esistente, stantechè in Sicilia si opina che l'obbligo delle narrative sia una cosa vessatoria ed inutile.

Dopo quanto l'onorevole Mancini spiegò sul proposito, non intendo abusare della pazienza della Camera parlando a lungo sull'oggetto. Mi permetta però di dire che malgrado le osservazioni in contrario fatte, insisto a nome mio, ed oso dire anche da parte di tutto il foro

1ª TORNATA DEL 25 LUGLIO

di Sicilia, che si proscriva l'uso delle narrative. Questo uso non è, come si volle dire da alcuno, un'idea italiana, ma un'importazione del Codice Napoleone; e ben anche in Francia da tutti gli scrittori, da tutte le Corti sino al dì d'oggi si ritiene come uno scandalo, perchè non fa altro se non che gravare d'inutili spese, e soventi anche produrre dei gravissimi inconvenienti; ma, ripeto, non amo di dilungarmi sul proposito.

E però io avrei insistito perchè la Camera, sebbene col primo articolo da me proposto e dalla Commissione ammesso provveda al bisogno economico, ripari ben anco al vizio della procedura esistente; ma dopo le lunghe discussioni, e pur troppo animate, che hanno avuto luogo, non è certo prudenza l'insistere su questa parte. Credo quindi soltanto di protestare della mia persistenza nel desiderio che le narrative abbiano a cessare, e di pregare il ministro di grazia e giustizia perchè al più presto provveda su questo grave inconveniente, non che sull'abuso di tanti altri atti superflui che nella procedura dell'Italia meridionale esistono, e ciò non solo perchè la tassa del bollo fosse eguale anche laggiù a quanto lo è nelle altre provincie, ma ben anco perchè l'interesse generale del paese lo esige; e quando, o signori, la giustizia e l'interesse generale dimandano una legge, il Governo non deve esitare a colpire gli abusi, nonostante le grida di alcuni interessati, ed anche di una classe, per quanto numerosa e rispettabile essa sia.

Perciò, o signori, previa siffatta protesta e la dichiarazione dell'animo mio sulle narrative, previa la preghiera al signor ministro di grazia e giustizia perchè porti il suo occhio attento e intelligente sul bisogno di una riforma a semplificare la procedura, io credo di fare omaggio alla Camera col non insistere a combattere l'articolo proposto dalla Commissione.

CONFORTI, ministro di grazia e giustizia. Fo una breve dichiarazione.

L'onorevole Raeli insiste affinchè la procedura civile venga semplificata, purgandola dagli atti inutili. Egli è nel vero quando asserisce che la tassa di bollo e di registro si rende assai grave nelle provincie napoletane, attesa la complicazione della procedura.

Io posso assicurare l'onorevole deputato che intorno al Codice di procedura civile, per quanto è possibile semplice e non complicato, si sta lavorando con tutta alacrità, ed io spero che potrò presentarne il progetto al principio della novella Sessione.

RAELI. La ringrazio.

PRESIDENTE. Il deputato Paternostro ha facoltà di parlare.

PATERNOSTRO. Dopo le parole dell'onorevole Raeli e la risposta del signor ministro guardasigilli non mi resta che a fare una semplice dichiarazione.

Io ho insistito nel seno della Commissione, e se non fosse per ispirito di conciliazione insisterei ancora sull'abolizione delle narrative, che reputo superflue e pericolose; ma siccome lo scopo del progetto Raeli non era esclusivamente quello di modificare in questa parte la procedura, ma piuttosto di equiparare nelle imposte

per gli atti giudiziari le provincie meridionali alle altre: e siccome il progetto della Commissione raggiunge in parte questo scopo, così ho creduto di dovermi associare al progetto stesso, alla cui compilazione ho preso parte, e che credo per il momento di una qualche utilità.

PICA. Io ho accettato parimenti il progetto formulato dalla Commissione e ritirato i miei emendamenti, perchè mi pare che risponda abbastanza ai voti della Camera, la quale nè voleva nel corso di questo scorcio di Sessione prendere novellamente in disamina le leggi di tasse sul registro e bollo, contentandosi delle reiterate assicurazioni date dal Ministero che nella prossima Sessione una riforma seria e generale di coteste leggi sarà presentata, e nè tampoco voleva precipitosamente modificare il Codice di procedura civile. Non rimaneva quindi che il sistema proposto dalla Commissione che tende ad agguagliare nel pagamento delle tasse le provincie meridionali alle altre della monarchia italiana esentandone una serie di atti che colà necessariamente debbono aver luogo.

Però, mentre mi riservo di riproporre con legge speciale il sistema da me propugnato delle narrative precedenti alle sentenze e decisioni che è raccomandato dalla logica e dai più autorevoli scrittori di diritto, colgo quest'occasione per raccomandare all'onorevole ministro delle finanze di prendere in esame il regolamento che si è formato per l'esecuzione delle leggi di bollo e registro. Non è necessario ricordare che è una tassa gravosa, e lo diviene assai più per i modi di esigerla troppo complicati, lunghi, difficili e cagione di gravi dispendi per i contribuenti.

Ora sgraziatamente il regolamento che si è pubblicato dall'onorevole ministro delle finanze è tale che rende doppiamente penoso il pagamento di questa tassa, e chiederei quindi da lui che egli lo prendesse novellamente in esame e che, se fosse possibile, prima della nuova Sessione fosse emendato e si provvedesse ad agevolare il pagamento delle tasse in tutti i modi, rimuovendo tutte quelle formalità, tutti quei termini perentorii, tutte quelle sovrattasse che aumentano il malcontento ingenerato da tali nuove imposte veramente gravi già per sè medesime, senza che la burocrazia le renda a mille doppi più fastidiose e vessatorie.

SELLA, ministro per le finanze. Mi sono molto preoccupato di agevolare la riscossione di questa tassa ed ho già presentato al Senato un progetto di legge per la sostituzione dei francobolli al bollo straordinario, giusta un ordine del giorno che la Camera aveva votato quando si discuteva questa legge.

Io spero che questo progetto sarà presto approvato dal Senato e che potrà essere votato dalla Camera in questo scorcio della Sessione.

Dichiaro che attendo dall'approvazione di questa legge molte facilitazioni per l'esazione di questa tassa, e specialmente per tutto ciò che si riferisce a quegli atti che abbisognano di un bollo straordinario.

Del resto è stata istituita una Commissione a cui sono stati sottoposti tutti i dubbi, e capirà facilmente la Ca-

mera e l'onorevole deputato Pica come ne'primi tempi in cui una legge così complicata è attuata insorgono naturalmente alcune dubbiezze. Ma giova sperare che coll'andar del tempo, anzi fra breve tempo, tutte queste dubbiezze saranno risolte, e per conseguenza tutti coloro che la dovranno applicare il potranno fare più agevolmente di quello non sia stato nei primi giorni in cui venne portata in un modo un po' repentino a conoscenza del pubblico.

PRESIDENTE. Pongo ai voti l'articolo primo.

Lo rileggo:

“ L'articolo 233 delle leggi di procedura nei giudizi civili e l'articolo 641 delle leggi di eccezione per gli affari di commercio vigenti nelle provincie napoletane e siciliane restano modificati ne'seguenti termini:

“ L'estensione delle sentenze e decisioni conterrà:

- “ 1° Il nome e cognome della parte;
- “ 2° Il loro domicilio, residenza o dimora;
- “ 3° Il nome e cognome dei patrocinatori;
- “ 4° Il tenore delle conclusioni prese in iscritto dalle parti, esclusi i motivi;

5° L'enunciazione che il Pubblico Ministero sia stato sentito, quando ciò ebbe luogo;

“ 6° I motivi di fatto e di diritto che hanno determinato la decisione;

“ 7° Il dispositivo;

“ 8° L'indicazione del giorno, mese, anno e luogo in cui vengono pronunziati;

“ 9° La menzione del giudice da cui vennero redatte. „

PESSINA. Domando la parola per proporre una piccola variante nella redazione.

PRESIDENTE. Parli.

PESSINA. Al numero primo bisognerebbe dire *il nome e cognome delle parti*, e al numero terzo *il nome e cognome dei patrocinatori o procuratori*.

PRESIDENTE. Pongo ai voti l'articolo primo colle emendazioni proposte dal deputato Pessina.

(È approvato.)

“ Art. 2. Le narrative e gli avvisi di cui si fa menzione negli articoli 234 e 237 delle suddette leggi saranno scritte in carta non bollata.

“ Le narrative non saranno trascritte nelle spedizioni delle sentenze o decisioni, nè dovranno notificarsi unitamente a queste, ma, concordate nei modi di legge, verranno depositate in cancelleria. Il cancelliere ne rilascerà copia in carta non bollata ogni volta che gli sia richiesta da una delle parti contendenti. „

Lo pongo ai voti.

(È approvato.)

“ Art. 3. Alle disposizioni dell'articolo 584 delle dette leggi si adempirà depositando insieme colla spedizione o la copia della sentenza o decisione, anche una copia delle narrative. Rimane però in facoltà delle parti di presentare ben anche in Cassazione quei documenti od atti cui si riferiscono le narrative, o la sentenza o decisione. „

GRECO LUIGI. Domando la parola.

PRESIDENTE. Parli.

GRECO LUIGI. Chiedo una spiegazione dalla Commissione.

L'articolo dice che si depositerà insieme colla spedizione o la copia della sentenza o decisione anche una copia delle narrative. Si soggiunge però che rimarrà in facoltà delle parti di presentare ben anche in Cassazione quei documenti od atti cui le narrative si riferiscono. Ora vorrei sapere se colla redazione progettata dalla Commissione, facendo le parti uso della facoltà di presentare i documenti e gli atti a cui si riferiscono le narrative, dovrà la Corte suprema tener conto soltanto delle narrative o, per dir meglio, dei fatti in esse consegnati, oppure dovrà altresì tener conto di tutti i fatti che risultano dai documenti e dagli atti che furono prodotti e comunicati innanzi ai giudici del merito.

GIACCHI, relatore. Le leggi regolatrici del procedimento giudiziario nelle provincie meridionali provveggono ampiamente su ciò che forma oggetto dei dubbi dell'onorevole Greco. Non di meno è da osservare che, quando si è detto che devono presentarsi le narrative nelle quali sono enunciati i documenti che si esibiscono a maggior chiarezza delle narrative stesse, potranno presentarsi alle Corti regolatrici i documenti come si faceva sinora.

PRESIDENTE. Se non c'è opposizione, l'articolo 3, del quale ho dato lettura, s'intende approvato.

(È approvato.)

“ Art. 4. La narrazione dei fatti nelle sentenze dei giudici di mandamento e dei tribunali di commercio, e nelle decisioni del contenzioso amministrativo sarà pure nelle dette provincie scritta in carta non bollata, e sarà compilata nel modo sinora tenuto, ma separatamente dalla sentenza o decisione, e si applicheranno ad essa le disposizioni del precedente articolo.

PATERNOSTRO. Si dovrebbe dire *le narrazioni*.

PRESIDENTE. Si è messo tutto in singolare, può stare egualmente.

Il deputato Greco Luigi propone a questo articolo il seguente emendamento:

“ L'estensione delle sentenze dei giudici di mandamento, dei tribunali di commercio e delle decisioni del contenzioso amministrativo, invece della esposizione dei punti di fatto e di diritto, conterrà pure l'elenco degli atti e documenti rispettivamente comunicati e prodotti dalle parti in lite.

“ In caso di ricorso avverso, le dette sentenze e decisioni saranno insieme colle sentenze o decisioni impugnate depositati nella cancelleria della Corte di Cassazione quegli stessi atti e documenti menzionati nel sopra indicato elenco per esserne dalla Corte di cassazione tenuto quel conto che sarà di ragione. „

La Commissione accetta questo emendamento?

GIACCHI, relatore. La Commissione non può accettarlo, giacchè l'articolo 4 non è che una conseguenza dell'articolo precedente.

È a sapere che innanzi ai giudici circondariali il fatto invece di redigersi dai patrocinatori e da concordarsi è redatto invece dal giudice che pronunzia la decisione o

1ª TORNATA DEL 25 LUGLIO

dal segretario che se ne occupa. Ora questo fatto essendo l'equipollente delle narrative, non vi sarebbe ragione d'introdurre per i giudici mandamentali, per i tribunali di commercio, pei Consigli d'amministrazione una procedura diversa da quella che è stabilita nelle provincie meridionali e che noi abbiamo cercato di non modificare in alcun modo, introducendo solamente delle disposizioni tendenti a parificare le condizioni di quelle provincie con queste nelle parti in cui riusciva più gravosa la legge.

PRESIDENTE. La parola spetta al deputato Chiaves.

CHIAVES. Io non aveva che a domandare alla Commissione la spiegazione che ha data l'onorevole relatore, poichè naturalmente io vedeva che le narrazioni di cui all'articolo 4 non dovevano confondersi con quelle dell'articolo 2. Il signor relatore avendo date le spiegazioni necessarie al proposito, io non ho più nulla a dire.

PRESIDENTE. Il deputato Greco insiste nel suo emendamento?

GREGO LUIGI. Non solo insisto, ma non ho ancora avuto il bene di svilupparlo.

PRESIDENTE. Ella può svilupparlo.

CASTELLANO. Domando la parola per una questione pregiudiziale. (*Rumori*)

Dal momento che è stato votato l'articolo 1º, che sostituisce una nuova redazione a quella dell'articolo 641 della parte quinta del Codice delle Due Sicilie, il quale stabiliva il modo da tenersi nell'estensione delle sentenze, e dal momento che così è rimasta soppressa la disposizione che voleva la esposizione dei fatti nella estensione delle sentenze dei tribunali di commercio, non so come possa rinnovarsi la quistione su tal punto, e per identità di ragioni credo che neppure si possa proporre per qualsiasi delle altre sentenze cui allude l'emendamento del deputato Greco. Questo emendamento adunque più non tenderebbe che a neutralizzare e a distruggere l'effetto dell'avvenuta votazione, a prescindere che con una impossibile contraddizione proporrebbe che le spedizioni delle sentenze relative a'sommari procedimenti di cui trattasi dovessero essere più costose di quello a cui sono state ridotte le sentenze nei giudizi ordinari. Quindi io sostengo che non solo non si possa votare questo emendamento, ma nemmeno svolgerlo.

GREGO LUIGI. Non ho avuto il bene di potere sviluppare il mio emendamento, il quale, permettete che ve lo dica chiaro e tondo, non è stato ancora ben compreso appunto perchè tanto innanzi ai giudici di mandamento e dei tribunali di commercio, quanto innanzi a quelli del contenzioso amministrativo non ha luogo la formazione delle narrative, invece delle quali, ai termini di quanto è prescritto nell'articolo 641 del Codice di commercio, e nelle correlative disposizioni del contenzioso amministrativo, lo stesso giudice che ha profferito la sentenza redige la esposizione sommaria dei punti di fatto e di diritto, io avea presentato il mio emendamento. Qual è diffatti, signori, il sistema che innanzi a quei magistrati è tenuto?

PRESIDENTE. Prego l'onorevole deputato Greco (mi scusi se l'interrompo) di avvertire che l'articolo 641 delle leggi di commercio fu appunto modificato coll'articolo 1º della presente legge.

GREGO LUIGI. Io non credo che siasi fatta alcuna rilevante modificazione, perchè, secondo l'articolo 4º proposto dalla Commissione, dovrà sempre aver luogo una *narrazione di fatti*, che, dovendo essere *compilata nel modo sinora tenuto*, altro non sarà se non l'esposizione sommaria dei punti di fatto e di diritto prescritta dall'articolo 641 sopra citato, la quale, invece di essere scritta in carta bollata, sarà scritta in carta semplice.

Ciò essendo, sarà facile scorgere l'utilità del mio emendamento, con cui propongo di farsi a meno di quella narrazione di fatti, i quali sarebbero dalla Corte di cassazione rilevati per mezzo di quegli stessi documenti ed atti già prodotti e comunicati innanzi i giudici del merito.

In questo modo io credo di semplificare anzichè di complicare il celere andamento di taluni giudizi di sua natura urgenti.

PRESIDENTE. Il deputato Greco insiste nel suo emendamento? Altrimenti metto ai voti la questione pregiudiziale.

GREGO LUIGI. Insisto.

PRESIDENTE. Metto allora prima ai voti la questione pregiudiziale proposta dal deputato Castellano.

(È approvata.)

Ora pongo a partito l'articolo.

(È approvato.)

* Art. 5. Nelle dette provincie saranno scritti in carta non bollata:

* 1º Le copie dei documenti di cui occorre notificazione nei giudizi;

* 2º Gli atti indicati nell'articolo 173 della legge sulla espropriazione forzata;

* 3º Le copie degli atti ed estratti di cui è menzione nell'articolo 178 della medesima legge;

* 4º Le copie di estratti dello stato civile che occorrerà presentare in occasione di nascita, matrimoni e morti.

CUZZETTI. Ho bisogno di fare alcune osservazioni su quest'articolo 5, il quale non è che la copia dell'emendamento stato già proposto in una seduta antecedente dagli onorevoli Crispi e Castellano.

Le mie osservazioni vertono specialmente sopra gli atti contemplati nei numeri 1 e 3 del suddetto articolo 5. Le copie dei documenti contemplati nel numero 1 s'identificano con quelle di cui è fatta prescrizione agli articoli 23 e 182 anche pel regolamento per la Lombardia.

Anche in Lombardia la parte per giustificare le sue dimande deve comunicare alla parte contraria la copia dei documenti sopra i quali si appoggia, con questa differenza ancora, che, mentre il regolamento napoletano all'articolo 159 permette che si comunichino queste copie nella sola parte che riguarda il punto in que-

stione, invece in Lombardia devono essere comunicate per intero, e non per estratto (ciò che porta evidentemente un aggravio sensibile), anche le copie contemplate nel numero 1 dell'articolo 5, e quelle altresì...

MANCINI. Domando la parola.

CUZZETTI.... che riguardano l'espropriazione forzata di cui faceva caso e discussione speciale la Commissione. L'altro giorno, e ciò per effetto della patente del 1820 sulla purgazione delle ipoteche ed espropriazione forzata.

CASTELLANO. Domando la parola.

CUZZETTI. Anche in Lombardia quando si procede all'espropriazione di un fondo bisogna contenere in lite e notificare chiunque è interessato nella proprietà di esso, abbia esso diritto di usufrutto, di livello, di censo o di comproprietà, e specialmente a chiunque si trovi iscritto come creditore ipotecario, o per diritto di prelazione, partendo dall'epoca del 1806 sino avanti per una serie infinita di anni oltre mezzo secolo.

Questa speciale differenza che vi è nelle provincie lombarde come in quelle del Napolitano è stata già notata negli uffici, e venne anzi posta in discussione su qual bollo, secondo la nuova legge, avrebbero dovuto scriversi questi atti, i primi che si chiamano *allegati*, i secondi che si chiamano *rubriche*, cioè copie delle petizioni per estratto. E fu ritenuto che questi atti, specialmente quelli che sono copie della petizione, dovessero andar soggetti al bollo di lire 1 20, e gli altri almeno al bollo di centesimi 50, il che porta nella maggior parte dei casi un aggravio quadruplo, e sempre più del doppio in alcune circostanze, a confronto del bollo che si usava nella precedente legislazione, cioè di centesimi 30 austriaci soltanto indistintamente per gli uni e per gli altri.

Queste osservazioni, che furono fatte negli uffici, vennero raccomandate al commissario perchè ne facesse argomento di discussione in seno alla Commissione. Anzi queste osservazioni, con altre di consimil genere, servirono a diversi deputati, se non erro, al deputato Mazza, per intavolare in allora la questione pregiudiziale sulla legge del bollo, perchè si osservò giustamente che era impossibile che si potesse attuare senza gravi inconvenienti una legge di bollo a fronte delle varie procedure che esistono nelle diverse provincie d'Italia.

Ho creduto di dover estendermi a notare questa circostanza, perchè amo che serva in qualche modo di risposta e di giustificazione a quei deputati, e credo anche al presidente dei ministri, il quale, quando si venne a discutere la legge proposta, fece le meraviglie come i deputati non si fossero fatto carico nella antecedente circostanza dell'occasione più opportuna, quando vennero in discussione le leggi sul bollo e sul registro.

Quest'osservazione quasi di rimprovero verso i deputati non mi ha già preoccupato gran fatto in confronto dello zelo, della delicatezza e dell'interesse che può attribuirsi ai deputati, ma mi ha preoccupato seriamente per l'impressione che può fare sui contribuenti e specialmente su quelli che non sono molto addentrati nelle

fasi che subiscono le discussioni parlamentari, i quali, leggendo, e venendo in cognizione di queste discussioni della Camera, è naturale che domandino a se stessi: dunque è forse vero, è forse probabile che se i deputati avessero posto in campo questa quistione a tempo più opportuno, noi saremmo stati sgravati almeno di questa imposta straordinaria e speciale? E ognuno sa che in pratica quanto dalla pazienza e dal patriottismo dei cittadini le imposte vengono facilmente sopportate quando essi sanno che l'imposta è una necessità imprescindibile per tutti egualmente nei bisogni del paese, altrettanto essi diventano renitenti e si adoperano in ogni modo per non ottemperare al pagamento di quelle imposte, le quali non possono persuadersi che dovessero necessariamente essere caricate, e delle quali anche solo nel dubbio avrebbero potuto essere liberati per opera dei loro mandatari. Ma in quell'occasione la Camera invece ricorderà che contro tutte le eccezioni si conchiudeva ad osservare con impazienza che in questa materia non occorre essere molto scrupolosi, che questa legge si era presentata e urgeva venisse approvata per colmare in parte il *deficit* del *budget*, e mi ricordo di taluno il quale, non so se seriamente o per celia, disse perfino che la giustizia e il diritto in materia di finanze non erano poi un gran fatto essenziale.

Lo stesso onorevole Minghetti vi ha accennato l'altro giorno come prima di votare quella legge si era votato l'ordine del giorno che dovesse mettersi in esecuzione dopo la presentazione della legge per la perequazione delle imposte, colla quale si potevano rimediare almeno tutti i difetti di eguaglianza. Ma la legge d'imposta fu attivata, e la legge di perequazione si fa ancora desiderare.

Riassumendomi dichiaro che io non intendo di voler portare difficoltà, nè suscitare una questione essenziale sulla accettazione o sul rigetto di questa legge addizionale, o dei suoi emendamenti. La Camera potrà comprendere facilmente che se la Lombardia, con Parma, come ha osservato l'onorevole Morandini anche nell'ultima tornata, trovasi nel solo fatto d'imposta prediale in prima linea sopra tutte le altre provincie del regno, e trattandosi qui d'un'imposta che in ultima analisi non è volontaria (come venne osservato da taluno), ma applicandosi nell'espropriazione forzata, in fin di analisi diviene una imposta, la quale cade sui proprietari degli stabili espropriati, ripeto, la Camera comprenderà bene che io non posso a meno di proporle un emendamento o, a meglio dire, un articolo speciale, in forza del quale vengono estesi anche alle provincie di Lombardia quei medesimi beneficii che sono previsti dal numero 1 e dal numero 3 dell'articolo 5 riguardo alle copie dei documenti, che a tenore del regolamento di Lombardia si chiamano *allegati*, e alle copie delle petizioni che si chiamano *rubriche*.

Se pertanto la Camera accetterà questo emendamento che io le propongo, essa può essere sicura di fare un atto evidente di giustizia, e che non può essere ritardato senza rammarico. Ma se per avventura non lo accet-

tasse, io sarò nondimeno soddisfatto di aver adempiuto al mio dovere; e nutro anzi la fiducia che la Camera non vorrà dimenticare questo speciale aggravio che cade sulla Lombardia ugualmente come sulle provincie napoletane, e prenderlo in debita considerazione e sollievo in altra occasione che non tarderà a presentarsi.

PRESIDENTE. Dacchè il suo emendamento è come un articolo speciale, verrà in seguito; intanto io pongo ai voti l'articolo 5.

Se non c'è opposizione, si intenderà approvato.

(È approvato.)

“ Art. 6. Il diritto dei ruoli che nelle provincie napoletane e siciliane si esigea in vario modo dalle cancellerie rimane fissato a centesimi sessanta a ruolo per le cancellerie mandamentali e dei tribunali di circondario, a lira una e centesimi venti per la cancelleria delle Corti di appello e della Corte di cassazione.

“ Questo diritto si esigerà per metà sulle copie delle narrative di cui è parola negli articoli 2 e 3. „

(È approvato.)

“ Art. 7. Il diritto per la iscrizione delle cause al ruolo sarà nelle dette provincie di lira una e centesimi cinquanta pei tribunali circondariali e di commercio. Lo stesso diritto con l'aumento di un quinto si esigerà innanzi alle Corti di appello.

(È approvato.)

“ Art. 8. Il ministro di grazia e giustizia provvederà con regolamento sul modo di accertare la data degli atti di usciere. „

DUCHOQUÉ, commissario regio. Invito la Commissione a considerare se per avventura la redazione di questo articolo non sembri mettere in dubbio che la firma degli uscieri accerti la data degli atti.

Se questo dubbio è, come pare a me, fondato, proporrei la redazione seguente:

“ Il ministro di grazia e giustizia prescriverà con regolamento le formalità e le discipline da osservarsi per la più rigorosa assicurazione della data degli atti di usciere che prima della legge 21 aprile 1862 erano sottoposti a registro. „

GIACCHI, relatore. La Commissione accetta.

PRESIDENTE. Pongo ai voti l'articolo così emendato dal Governo ed accettato dalla Commissione.

(È approvato.)

CASTELLANO. Domando la parola.

PRESIDENTE. Ha la parola.

CASTELLANO. Fra gli emendamenti proposti da me e dall'onorevole Crispi eravi quello designato coll'indicazione di articolo 4, il quale tendeva a stabilire una interpretazione autentica e precisa della legge di registro e bollo, in modo da dileguare un dubbio insorto nella sua applicazione, quello cioè per la quale presso talune cancellerie dei tribunali di commercio è avvenuto che, interpretandosi l'obbligo imposto dalla legge di bollo di doversi scrivere le procure speciali *ad lites* in carta da lire due, si è creduto questa disposizione derogare all'articolo 627 delle leggi di eccezione per gli

affari di commercio vigenti nelle provincie napoletane e siciliane, il quale dà alle parti il diritto di scrivere le procure in piedi dell'originale o della copia dell'atto di citazione. E per poter venire a questa strana conseguenza si è sostenuto che, essendo le dette citazioni scritte in carta da una lira e centesimi venti, non potesse mettersi in piedi di esse la procura per la quale è richiesta la carta da due lire. Si è persino aggiunto che, nelle discussioni avvenute in questa Camera si era stabilito che le leggi di tassa derogavano ad ogni altra anteriore.

L'onorevole commissario del Re, a cui ho esposto il dubbio, mi ha dato una risposta soddisfacente, dichiarando erronea una cosiffatta interpretazione; come quella che è formalmente disdetta dall'articolo 23, n. 17, della legge sul bollo, in cui il favore concesso dalle leggi di commercio è tuttavia mantenuto, poichè ivi le dette procure sono menzionate appunto tra gli atti che si possono scrivere sullo stesso foglio di carta.

Per conseguenza io vorrei che a dileguare intieramente l'equivoco, l'onorevole commissario regio ripetesse questa dichiarazione innanzi alla Camera.

DUCHOQUÉ, regio commissario. Appena ebbi letto l'articolo 4 tra quelli proposti dagli onorevoli Castellano e Crispi, mi sembrò che esso non facesse che ripetere ciò che è già disposto nell'articolo 32, numero 17, della legge sulle tasse di bollo. Tanto esposi alla Commissione, nè ho ragione di rimuovermi, e sono in grado di assicurare l'onorevole Castellano che l'amministrazione non terrà diversa sentenza da quella che ho esposta.

CASTELLANO. Io ringrazio l'onorevole commissario regio della sua dichiarazione, e di questa mi tengo soddisfatto.

PRESIDENTE. “ Art. 9. Le disposizioni di questa legge saranno applicabili anche alle cause decise, purchè alla sua promulgazione, le narrative non siano già divenute un atto irrevocabile. „

GRECO LUIGI. Domando che vengano soppresse dall'ultimo articolo le parole: *purchè alla sua promulgazione le narrative non siano già divenute un atto irrevocabile.*

Voglio sperare che la Commissione non si opporra alla soppressione di queste parole, perchè, votandosi l'articolo nei termini in cui è proposto, ne verrebbe la grave conseguenza che tutte le spedizioni non ancora levate delle sentenze e delle decisioni già pronunziate dovrebbero contenere l'immenso fardello delle narrative fissate, o da doversi fissare; il che sarebbe cagione di grave dispendio, e forse d'impossibilità a levare quelle spedizioni.

PATERNOSTRO. La Commissione non ha difficoltà.

GIACCHI, relatore. La Commissione accetta.

PRESIDENTE. Il commissario del Re accetta la cancellazione?

DUCHOQUÉ, commissario regio. Accetto.

PRESIDENTE. Dunque l'articolo 9 sarà così concepito:

“ Le disposizioni di questa legge saranno applicabili anche alle cause decise. „

MANCINI. Le narrative talvolta si redigono e notificano mesi ed anni dopo che una causa fu decisa. Ma non si può avere la spedizione della sentenza senza prima eseguirsi la formazione della narrativa.

Dunque anche rispetto alle cause che si trovano già decise, se non sono ancora spedite le sentenze, se rimangono ancora a compilarsi le narrative, e quindi a notificarsi le copie necessarie, può domandarsi se a tali narrative ed alle loro copie siano applicabili le disposizioni della legge che è in discussione.

Dunque è indifferente che la causa sia decisa o da decidersi; la sola cosa importante è che le narrative non si trovino ancora fatte o notificate quando la presente legge sia messa in vigore, e che si facciano e si notificano in epoca posteriore alla promulgazione della legge medesima.

In tal caso trattandosi di atti che avrebbero luogo sotto l'impero della nuova legge, è impossibile che questa legge non colpisca le procedure nello stato in cui si trovano, secondo i principii generali regolatori della materia.

DUCHOQUÉ, commissario regio. La cosa bene considerata, questa riforma dell'articolo potrebbe concordarsi se fossimo rimasti nei semplici termini della proposta dell'onorevole deputato Raeli; ma oggi che la Commissione ha esteso il progetto ad altri subbietti che non quello unico delle narrative, non può dirsi che tutte le disposizioni di questa legge siano applicabili alle cose decise.

Avete udito che le narrative si fanno quando la decisione è data ed è irrevocabile.

Intendo quindi che alle narrative di cause già decise si possano applicare le disposizioni di questa legge, ma ritengo d'altra parte che si abbia ad adottare una locuzione che valga a togliere ogni dubbio, ed escludere per le cause già decise l'applicabilità della legge a casi diversi da quello delle narrative.

PRESIDENTE. « Le disposizioni di questa legge riguardanti le narrative saranno applicabili anche alle cause decise. » La intende così?

GRECO LUIGI. Chiedo di parlare.

PRESIDENTE. Parli.

GRECO LUIGI. Per togliere la difficoltà messa innanzi dal commissario regio si potrebbe dire: *Saranno applicate alle narrative delle cause già decise.*

PRESIDENTE. Il deputato Pessina ha facoltà di parlare.

PESSINA. Io proporrei si dicesse (prego l'onorevole Commissario regio a prestarmi attenzione):

« Le disposizioni di questa legge saranno applicabili anche alle cause decise per ciò che concerne le narrative e la spedizione delle sentenze. » (*Sì!*) *sì!*

PRESIDENTE. Il deputato Mancini aderisce alla proposta del deputato Pessina?

MANCINI. Aderisco a questa compilazione, giacchè ne volevo proporre un'altra pressochè somigliante.

GRECO LUIGI. Per abbreviare i dibattimenti, mi uniformo alla redazione proposta dall'onorevole Pes-

sina, la quale non è che il mio concetto espresso in altra forma.

PRESIDENTE. L'articolo è così concepito:

« Le disposizioni di questa legge saranno applicabili anche alle cause decise, per ciò che concerne le narrative e la spedizione delle sentenze o decisioni. »

Se non v'è opposizione s'intenderà approvato.

(È approvato.)

Ora il deputato Cuzzetti propone...

Prego il Commissario del Re ed il signor ministro di far attenzione.

Il deputato Cuzzetti propone un altro articolo in aggiunta alla legge che abbiamo sin qui votata.

« Le disposizioni dell'articolo 5, n° 1, mentre si applicano anche alle provincie di Lombardia per le copie di documenti da comunicarsi a senso degli articoli 23 e 182 del regolamento giudiziario della processura civile ed alle rubriche occorrenti per citazioni e notizia dei cointeressati nelle espropriazioni forzate. »

DUCHOQUÉ, commissario regio. Quanto ha proposto l'onorevole Cuzzetti era per me una delle ragioni per le quali avant'ieri, quando la vostra Commissione mi fece l'onore d'invitarmi nel suo seno per concertare gli ultimi termini di questo disegno di legge, io facevo difficoltà all'adozione delle disposizioni scritte nei numeri 1 e 5 dell'articolo quinto.

La Commissione tenne a dimostrare che quel tale aggravio che si verifica nelle provincie meridionali, non si verifica con eguale frequenza e con identità assoluta per le provincie lombarde.

Ma, lasciando stare se questo concetto sia esattamente vero, confidò la Commissione che in una legge tutta diretta a fare qualche ritocco di procedura e determinare una tal quale interpretazione sulla natura e sugli effetti di alcuni atti di notificazione nelle provincie meridionali, dopo i sensi di conciliazione manifestati in questa Camera, non sarebbe sorta difficoltà all'adozione del progetto, e la difficoltà poteva anco derivare dalla estensione di ogni misura ad altre provincie.

MOSCA. Domando la parola.

DUCHOQUÉ, commissario regio. Io ho raccolte molto volentieri le parole dette dall'onorevole Cuzzetti, che spiegano i rispettabili motivi onde egli veniva avanti colle sue avvertenze e proponeva il suo emendamento.

Lo pregherei perciò a rimanersi pago all'espressione dei motivi onde movevano le sue parole ed a ritirare per ora la sua proposta, aspettando a riproporla, se fosse il caso in tempo più opportuno.

PRESIDENTE. La parola spetta al deputato Mosca.

MOSCA. Io faccio osservare alla Camera che la questione a cui ha voluto alludere l'onorevole Cuzzetti è tale da meritare certo una risoluzione. La sola difficoltà può essere quella di vedere se questa risoluzione trovi il suo scioglimento conveniente in questa legge, la quale aveva per oggetto più particolarmente di provvedere all'interesse delle provincie meridionali.

Ma io non posso a meno di rappresentare altresì alla Camera questa circostanza: che il punto precisamente

che costituisce l'essenza della proposta Cuzzetti è un punto disputatissimo in Lombardia.

Infatti, non essendovi una disposizione che contempra espressamente questo capo dei documenti per sottoporli ad una tassa qualunque di bollo, e non essendovi nel tempo stesso un'altra disposizione che li esoneri da ogni bollo, nasce la questione se siano o non soggetti ad un bollo. E difatti è avvenuto che si presentino e si spediscono, in alcuni tribunali lombardi, senza bollo; mentre in altri giudizi si muovono difficoltà e si esige invece che siano presentati con bollo.

Io credo che effettivamente non devono esser sottoposti a bollo, la legge del bollo non potendo farsene carico, perchè coloro che la compilarono e coloro che vi diedero la loro sanzione non avevano sott'occhi il sistema lombardo di procedura e non era per essi il caso di occuparsi se questi documenti fossero o non fossero soggetti a bollo.

Ora io credo che il Ministero debba porre qualche attenzione a questa questione, la quale è...

DUCHOUQUÉ, commissario regio. Chiedo la parola.

MOSCA.... adesso abbandonata all'arbitrio. Una disposizione recente del Ministero (non del ministro delle finanze), sottoscritta da qualche impiegato del Ministero, ha dato in proposito lo schiarimento che debbano essere sottoposti al bollo, ma effettivamente questa non è una dichiarazione che possa obbligare i contribuenti; i contribuenti possono essere costretti a pagare per la circostanza semplicissima che altrimenti non si dà corso agli atti, ma non per altro.

Allo scopo adunque d'evitare lo sconcio che potrebbe derivare da questo inconveniente udirei volentieri una parola di dichiarazione dal commissario regio.

ARA. Domando la parola.

MOSCA. Inclinerai a rinunciare a che si prendesse in quest'occasione in considerazione l'emendamento Cuzzetti, poichè non vedo infatti che trovi opportuna sede in questa legge. M'occorre però d'aggiungere ancora che, dicendosi che nelle provincie meridionali (come si dispone nell'articolo 5) saranno esenti dal bollo quei documenti che sono da comunicarsi alla parte avversaria, si potrebbe dedurre in conseguenza che in Lombardia, dove vi sono dei documenti che si debbono comunicare, in copia alla parte avversaria, tale esenzione non debba ai medesimi essere estesa.

Il Ministero farebbe bene, a parer mio, a dare qualche dichiarazione in proposito e direi se intenda o no di proporre prossimamente una legge declaratoria per fare in modo che questo sconcio cessi di esistere, ed in Lombardia non si abbia a pagare quello che non si paga in nessun'altra parte dello Stato, il che, e non altro, è appunto ciò che costituisce la legittimità delle rappresentanze delle provincie meridionali che si trovano nella medesima situazione.

PRESIDENTE. Parli il deputato Ara.

ARA. Io vorrei far presente alla Camera che, se noi vogliamo entrare nella discussione dei casi speciali, è impossibile che di simili non si trovino anche nei Codici

delle altre provincie. Per esempio, io potrei notare che nei giudizi di graduazione, trattandosi dell'applicazione del Codice di procedura civile vigente in queste provincie, dal segretario debbono trasmettersi tutte le produzioni originali, essendovi appello da tutta la sentenza; quando invece l'appello è soltanto per un capo della sentenza, in questo caso la parte deve far estratto per copia di tutte le produzioni, il che porta una spesa immensa.

Ora, se fosse permesso nella legge attuale di fare proposte relative ai Codici di procedura civile delle diverse provincie, non potrei a meno che di proporre anch'io qui alcuni articoli di legge per provvedere a molti inconvenienti del Codice di procedura civile delle antiche provincie; ma io credo che sia conveniente, trattandosi semplicemente di una legge introdotta per variare qualche parte del Codice di procedura nell'Italia meridionale di non estenderla ad altre legislazioni.

DUCHOUQUÉ, commissario regio. Io non posso che far eco alle ultime parole dell'onorevole Ara. Osservo poi al deputato Mosca che il mettersi nella via d'investigare se e dove può esservi qualche differenza di trattamento nelle varie provincie per la diversità delle procedure, è grandemente pericoloso, oltrechè mirerebbe ad escludere cosa ormai prevista ed ammessa quando con leggi di procedura diverse si volle applicata dappertutto una medesima legge di tassa.

PRESIDENTE. Favorisca il signor commissario del Re di rivolgersi più verso il centro della Camera, altrimenti gli stenografi non sentono e non possono udire le sue parole.

DUCHOUQUÉ, commissario regio. Può essere che non troviamo casi identici a quello della Lombardia, ma troveremo casi tanto analoghi da parere ragionevole che anco per questi abbiano a farsi eccezioni.

Si procede nella unificazione delle leggi d'imposta. Troviamo che non si raggiunge tutta quella eguaglianza che sarebbe desiderabile, perchè a ciò resiste la diversità delle procedure. Logicamente procedendo, non bisogna tornare indietro per questo ostacolo, bisogna invece rimuovere l'ostacolo, cioè unificare la procedura.

Intanto però, come questo non può farsi sul momento e come la procedura delle provincie meridionali si vuole che presenti alcune maggiori differenze con aggravio dei contribuenti, si vengono a prendere i temporanei provvedimenti discussi finora. In questo stato di cose, intendete, o signori, quanto interessi di non allargare il campo di quei provvedimenti per non entrare in un ordine di mutazioni, da cui la stessa Camera si è già mostrata decisamente aliena.

PRESIDENTE. Il deputato Mosca ha facoltà di parlare.

MOSCA. Io prendo ancora la parola soltanto per dimostrare che non sussistono, a mio credere, le osservazioni fatte dall'onorevole commissario regio.

Prima di tutto non si tratta qui di fare un beneficio qualunque ad una provincia perchè, un beneficio analogo è stato fatto ad un'altra; qui si tratta puramente

di reclamare l'identico trattamento in un identico caso. Quelle copie dei documenti che la Camera ha già sancito che nelle provincie meridionali non vadano soggette a bollo nei casi in cui è prescritta la notificazione all'avversario debbono avere lo stesso trattamento in Lombardia, perchè colà pure abbiamo una procedura, la quale ci obbliga a comunicare agli avversari le copie di questi documenti. Dunque il caso è analogo, il caso è perfettamente identico.

Ora qui essendovi identità di caso, vi dovrebbe essere anche identità di trattamento, identità di disposizione. Quindi non istà nemmeno l'osservazione fatta dall'onorevole Ara che, se si volesse fare una distinzione fra un sistema di procedura ed un altro, anche l'onorevole Ara potrebbe domandare delle facilitazioni per le antiche provincie.

Noi non facciamo questa questione, noi entriamo in un argomento che è perfettamente identico, e che riguarda un procedimento eguale nelle provincie meridionali e nelle provincie lombarde.

Dunque su questo non vi sarebbe nessuna difficoltà. La difficoltà grave io la trovo nel collocare questa disposizione in una legge che è fatta per le provincie meridionali soltanto.

Non perciò si può negare la giustizia della proposta Cuzzetti, e io crederei di mancare al mio dovere se non facessi in argomento le più ampie e le più decise riserve.

Credo poi che il Governo, il quale si è permesso di dare istruzioni, a mio credere, contrarie alla legge, perchè le produzioni e gli scritti a cui si riporta l'articolo citato dal regio commissario sono veri originali, e non hanno a che fare colle copie in questione, dovrebbe farsi coscienza di studiare l'argomento e di revocare le sue istruzioni in questa parte, salvo, ove il creda necessario, di presentare un progetto di legge dichiaratoria nel senso medesimo, progetto di cui ad ogni modo mi riservo io stesso l'iniziativa, se non verrà provveduto quanto prima, e da chi di dovere a termine di giustizia.

DUCHOQUÉ, commissario regio. Dopo le parole che sono state ricambiate su questo argomento, io credo di dovermi limitare a quelle eccezioni che fa l'onorevole Mosca.

Pare ch'egli non convenga nell'intelligenza che l'amministrazione ha data alla disposizione di cui è parola. Io posso dire all'onorevole Mosca che l'amministrazione esaminerà nuovamente la cosa, ma poi insomma essa ha bisogno di avere un'opinione ogni volta che si presenta una questione, nè ogni questione d'interpretazione deve risolversi in Parlamento. Vi sono per ciò i tribunali.

L'amministrazione, ripeto, esaminerà nuovamente la cosa, e, quando rimanesse nella sua opinione, non rimarrebbe che riferirsene ai tribunali per avere l'interpretazione giudiziale.

PRESIDENTE. Il deputato Cuzzetti insiste sul suo emendamento?

CUZZETTI. Per verità io convengo coll'onorevole Mosca che, trattandosi di atti e di documenti, che hanno una speciale denominazione e carattere in Lombardia,

dei quali non esiste riscontro in tutta la legge del bollo e del registro, naturalmente deve presumersi che siano esenti dal bollo; ma nell'atto pratico si trova comodo di applicarvi, come dissi, i bolli di centesimi 50 e di lire 1.20. Siccome questa questione dovrebbe, a mio credere, aver fondamento e ottenere favore avanti un giudizio competente, così scemerebbe di molto la necessità del mio emendamento in una legge apposita.

Altra considerazione è, mi si fa presente, che il mio emendamento si riferirebbe a poca parte di quegli atti che sono contemplati nell'articolo 5 della legge che oggi si propone.

Nulla poi mi preoccupa l'osservazione d'ordine dell'onorevole Mosca che, trattandosi di una legge per le sole provincie meridionali, non si possa estendere anche alle provincie lombarde, perchè dal momento che siamo chiamati a fare una legge eccezionale e dichiaratoria di un'altra che è universale per tutte le provincie del regno, io non vedo quale inconveniente potrebbe esservi di introdurre una eccezione per due delle provincie che formano il regno anzichè per una sola.

Valutate nondimeno altre osservazioni, che mi vengono anche dai miei colleghi di Lombardia, e specialmente per rimuovere qualsiasi ombra che questo mio emendamento possa difficoltà la placida approvazione di questa legge qual fu presentata per le sole provincie meridionali, io dichiaro che mi riserbava di proporre per separata in miglior occasione una legge eccezionale conforme a quella che ci è proposta, e nel caso che il Ministero non venga a presentarci, come ha già più volte promesso, una modificazione generale delle leggi promulgate in materia d'imposte, e quella specialmente della perequazione delle imposte, nelle quali si può benissimo prendere in considerazione anche questa eccezione che gravita sulla Lombardia. Sotto questa riserva adunque io non ho difficoltà di ritirare attualmente il mio emendamento, persuaso con ciò di ottenere l'approvazione anche degli altri onorevoli colleghi di Lombardia.

INCIDENTE SULL'ORDINE DEL GIORNO.

PRESIDENTE. Essendo pertanto chiusa la discussione sugli articoli della legge, prima di passare allo squittinio segreto sul complesso di essa si ripiglia la discussione sull'ordinamento uniforme nel personale delle prefetture e sotto-prefetture del regno.

BOGGIO. Io ho chiesto facoltà di parlare per rassegnare una preghiera alla Camera.

Tra i cinque progetti di legge che il presidente del Consiglio dichiarava nei giorni scorsi essere della massima urgenza ed indispensabile che vengano votati in questo scorcio di Sessione, tra questi cinque progetti è quello relativo al canale del Po. Questo è il solo tra i cinque progetti, la cui relazione già sia stata non solamente stampata, ma anche distribuita; l'urgenza di questo progetto fu già dalla Camera riconosciuta e de-

cretata; io domanderei conseguentemente che venisse posto all'ordine del giorno per domani, e se non si può per domani, almeno per lunedì.

Vi sono ragioni anche finanziarie, oltre alle ragioni di equità, le quali consigliano a non ritardare più oltre codesta discussione. Muovo adunque preghiera alla Camera a voler consentire che almeno per lunedì venga in discussione.

RATTAZZI, presidente del Consiglio. Io mi unisco alla proposta fatta dall'onorevole Boggio, affinché venga messa all'ordine del giorno la legge che egli ha accennato; questa è veramente di grande urgenza, e se essa verrà approvata, come spero, le finanze riscuoteranno una somma di venti milioni, i quali al certo non torneranno inutili nelle strettezze attuali. Mi pare però che domani sarebbe troppo presto, essendo solo da poco stata distribuita la relazione; si potrebbe mettere all'ordine del giorno di lunedì.

BOGGIO. Sì, va benissimo, lunedì.

PRESIDENTE. Non essendovi opposizione e questa legge essendo finanziaria, anche secondo il voto precedente della Camera, sarà posta all'ordine del giorno di lunedì.

PRESENTAZIONE DI UNA RELAZIONE.

PRESIDENTE. Il deputato De Sanctis ha la parola per presentare una relazione.

DE SANCTIS, relatore. Ho l'onore di presentare alla Camera la relazione sul progetto di legge concernente modificazioni alla legge 20 marzo 1854 sul reclutamento dell'esercito.

RICCIARDI. Domando la parola.

DE SANCTIS, relatore. Siccome il ministro aveva promesso di non applicare la nuova leva nelle provincie meridionali senza queste modificazioni, così domanderei alla Camera che volesse discutere d'urgenza questo progetto. (*Rumori*)

PRESIDENTE. Sarà stampata e distribuita.

Il deputato Ricciardi ha la parola.

RICCIARDI. Io aveva domandato la parola precisamente per domandare l'urgenza dell'urgenza. (*ilarità*)

DE SANCTIS, relatore. Proporrei che fosse messo all'ordine del giorno di lunedì, tanto più che non credo che il progetto possa dar luogo a lunghe discussioni.

PRESIDENTE. Sarà messo all'ordine del giorno di lunedì dopo il progetto di legge relativo al canale del Po.

DOMANDE DEL DEPUTATO PANATTONI INTORNO ALLA LEGGE DEL BOLLO.

PRESIDENTE. Il deputato Panattoni ha la parola.

PANATTONI. Se mi permette la Camera, domanderei al commissario regio due brevissimi schiarimenti relativi alla materia del bollo di cui ci siamo fin qui occupati.

L'articolo 1 della legge del bollo dice che si considera carta qualunque materia sulla quale è disteso uno scritto o disegno che valga come atto o documento.

L'articolo 5 fissa una tassa di cinque centesimi per gli avvisi. Ora sembra che accada, per quanto mi si assicura da lettera di un legale fiorentino, un caso veramente singolare.

Siccome dal citato articolo 1 si equipara alla carta qualunque materia, così pare che qualche ministro del bollo si sia dato a credere che anche gli avvisi in lastre di marmo, le insegne ed i tavolati coi quali si fiancheggiano i fondachi debbano essere soggetti al bollo. Se non fossi male informato, ne avverrebbe un caso nuovo per Firenze, che veniva detta l'Atene d'Italia, poichè accadrebbe di dover vedere i cittadini recarsi all'ufficio del bollo col carretto per portare le tavole di marmo e i tavoloni dei fondachi alla bollatura.

Di più mi si aggiungerebbe che, non potendo impri- mersi il consueto bollo su questi oggetti, vi si apponga un bollo di cera lacca.

Il mio primo quesito è dunque questo: se abbia il Governo qualche notizia di ciò, e se sia possibile che nel regno d'Italia facciasi una simile interpretazione della legge del bollo! (*Risa e conversazioni*)

PRESIDENTE. Avverto la Camera che fin dal primo giorno che si discusse questa legge l'onorevole Panattoni dichiarò che prima che si votasse per scrutinio segreto intendeva di chiedere alcuni schiarimenti al Governo. Quindi egli è nel suo pieno diritto, ed io debbo mantenerglielo.

PANATTONI. Passo al secondo quesito. Esso è il seguente.

In Toscana fin dal 30 maggio 1821 esiste una legge la quale permise la stampa di alcuni atti giudiciali, prendendo di mira la procedura dispendiosa e speciale delle graduatorie, ossia della purgazione dei beni e distribuzione dei prezzi; e considerò che sarebbero ineseguibili le notificazioni manoscritte su carta bollata, segnatamente se si dovesse comunicare a ciascun creditore la copia manoscritta in bollo delle sentenze di graduatoria, che sono voluminosissime e che contengono anche tutto il progetto sull'ordine delle ipoteche.

Il legislatore non dispose allora in riguardo alla tassa del bollo; ma valutò che veniva a rendersi impossibile il purgare e mettere in graduatoria quei fondi che non avessero un grandioso valore.

La legge toscana del 1821 fu dunque una riforma di procedura e non di finanza, e limitò gli emolumenti dei copisti e dei procuratori, piuttostochè pensare a una diminuzione del bollo; imperocchè si fermò essenzialmente sul danno che risentivano i debitori e i creditori, e che interessava anche la economia dei giudizi e la possibilità di effettuare utilmente le vendite giudiziali.

Infatti quella legge ordinò precettivamente che si agevolassero le modificazioni, comandando che si stampassero codesti atti e che si limitassero le propine dei legali: dopo di che considerò che il bollo fosse formalità; meramente secondaria, giacchè volle che si apponesse

un semplice bollo *straordinario* dopo fatta la stampa, secondo la dimensione della carta bianca adoperata per stamparvi.

Frattanto gli articoli 5 e 15 della recente legge del bollo, combinati tra loro, evidentemente fissano che possano stamparsi tutti gli atti, e che non vi sia limite di lettere o di sillabe, ma basti di non eccedere 25 linee.

Però volendo tener ferma la misura delle linee a 25 si è introdotto che, invece del *garamone*, carattere leggibile facilmente, ma del quale più di 25 linee entrano in una pagina, venga adoperato oggi un carattere minuto, e minuto talmente che con grave difficoltà si legge e che difficilmente riesce corretto. Così ne nasce un assurdo, il quale potrà stare d'accordo colla legge, ma reca pericoli gravi nella chiarezza e sicurezza che è indispensabile nelle graduatorie e nelle tabelle di purgazione.

Ora, siccome non c'è interesse delle finanze a fare questione per limitare le linee della stampa a sole venticinque quando si possono usare caratteri minimi, e condensare materie più estese di quelle che si stampavano col *garamone*, perciò domanderei se non fosse più conveniente il tollerare che le graduatorie fossero stampate in più di venticinque linee, ma in un carattere leggibile e suscettivo di correzione, e che fosse vietato ogni procedimento e molestia su tale proposito.

Difatti, a che oggetto stare attaccati alla legge se con caratteri piccoli si può nella medesima pagina introdurre una maggiore quantità di materia?

Osservo finalmente che la legge del bollo all'articolo 46 dice: " È fatta facoltà al Governo del Re di provvedere con decreti reali ad altre disposizioni necessarie a *coordinare* la presente, colle leggi che cessano e con quelle che rimangono tuttora in vigore nelle diverse provincie. „

Se dunque rimane tuttora in vigore la legge del 1821, non sarebbe egli congruo che il Governo, il quale ha facoltà dall'articolo 46 di coordinare colla legge toscana sulle graduatorie la nuova legge del bollo, lasciasse, finchè almeno non venga riformata la procedura, una latitudine equitativa, affinchè i ministri del bollo non facciano questioni sull'essersi ecceduto le 25 linee, purchè si adopri un carattere leggibile e che possa soddisfare al bisogno dei privati e all'amministrazione della giustizia? Pertanto io restringo la mia domanda a questo: avvi ostacolo nella legge a che il Governo tolleri che negli atti di purgazione graduatoria si oltrepassino le 25 linee, affinchè invece di condensare la materia in minuti caratteri, si adopri quello consueto e più facile a correggersi e ad esser letto?

MICHELINI. Chiedo facoltà di parlare. (*Rumori*)

PRESIDENTE. Non si può riaprire la discussione. Il deputato Panattoni si era già dianzi riservato di chiedere uno schiarimento; ciò fece, ed ora si deve passare all'ordine del giorno.

Il commissario regio ha la parola.

DUCHOUÉ, commissario regio. Quanto alla prima domanda che dirigeva l'onorevole Panattoni il Ministero

non mancherà di ricercare se per avventura lo zelo di qualche agente subalterno avesse dato un'applicazione assurda o ridicola al disposto dell'articolo per il quale gli avvisi al pubblico debbono avere un bollo di cinque centesimi, e quando ciò fosse sarà sollecito di provvedere.

Quanto alla seconda domanda, una volta che, osservando la legge, i contribuenti possano ottenere la economia che desiderano per la stampa delle sentenze graduatorie che necessariamente in Toscana debbono stamparsi, siccome l'amministrazione sarebbe disinteressata, in questo caso credo poter dire che la legge sarà interpretata ed applicata con quella epicheia che il caso consente.

MICHELINI. Ho chiesto di parlare.

PRESIDENTE. Su che?

MICHELINI. Sullo schiarimento domandato dall'onorevole Panattoni.

MASSARI. L'ordine del giorno! l'ordine del giorno!

PRESIDENTE. Si domanda l'ordine del giorno: interrogo la Camera. . .

MICHELINI. Ogni deputato ha diritto di chiedere spiegazioni; se la Camera non vuole ch'io parli, tacerò: ma ne ho il diritto finchè non me lo vieti.

PRESIDENTE. Il presidente ha debito di mantenere l'ordine del giorno finchè la Camera non creda doverlo invertire, e l'onorevole Michelini non ignora che spesse volte si fanno richiami sull'essersi mutato l'ordine del giorno, anche quando la mutazione sia stata decretata dalla Camera.

Chi intende che si proceda all'ordine del giorno, sorga. (È approvato.)

SEGUITO DELLA DISCUSSIONE DEL DISEGNO DI LEGGE SULL' ORDINAMENTO DEL PERSONALE DELLE PREFETTURE E SOTTO-PREFETTURE.

PRESIDENTE. Segue la discussione sul disegno di legge relativo all'ordinamento uniforme del personale di segreteria presso gli uffici di prefettura e sotto-prefettura del regno.

La parola spettava ieri al deputato Cantelli sulla discussione generale.

CANTELLI. Ho chiesto ieri di parlare dopo che il signor presidente del Consiglio ebbe risposto all'onorevole Leopardi intorno a un dubbio sollevato da quest'ultimo, dubbio che a me non parve abbastanza approfondito. Non meravigliarà quindi la Camera se oggi io ritorno su quella medesima questione.

Nelle provincie napoletane e siciliane la legge del 12 dicembre 1816 nello stabilire l'imposta fondiaria stabiliva pure una sovrimposta del 9 per cento sulla imposta principale, la quale doveva servire a formare il *fondo comune provinciale* che, amministrato dal Governo, servir doveva a provvedere a spese di interesse provinciale, fra le quali le spese per la segreteria delle prefetture e sotto prefetture, per alcune opere di beneficenza, pel casermaggio dei reali carabinieri e per altre di simil fatta.

1ª TORNATA DEL 25 LUGLIO

Il Governo siciliano abolì nel 1848 questo *fondo comune provinciale*, attribuendo allo Stato le spese cui il medesimo faceva fronte, ed aumentò in proporzione la imposta fondiaria principale.

Tale disposizione fu richiamata in vigore dalla dattatura di Sicilia nel 1859. Ma questa abolizione non esiste che virtualmente, giacchè in fatto esiste tuttora il fondo comune in Sicilia, come esiste in Napoli.

Infatti nel bilancio di quest'anno noi troviamo per le provincie napoletane una somma di lire 2,229,268 14, che costituiscono questo fondo; per la Sicilia lire 649,446 71, delle quali somme circa la metà è erogata a Napoli nelle paghe dei segretari delle prefetture e delle vice-prefetture, ed una parte molto maggiore è erogata in Sicilia al medesimo servizio.

Ora, che cosa accadrà qualora la legge che stiamo discutendo venga attuata? Necessariamente accadrà che, aumentandosi lo stipendio dei segretari (giacchè non bisogna farsi illusione a credere che questa legge possa attuarsi senza un aumento di stipendio; sarà lieve, sarà il minimo possibile, come disse l'onorevole presidente del Consiglio, ma un aumento converrà pure che sia portato nella spesa), quest'aumento porterà la conseguenza che si dovrà accrescere di altrettanto il fondo comune provinciale di Sicilia e di Napoli. In altri termini i contribuenti delle provincie napoletane e siciliane pagheranno da sè soli l'aumento della paga dei segretari di prefettura e vice-prefettura nelle provincie medesime, mentre dovranno concorrere per mezzo dell'imposta generale a pagare l'aumento dei soldi nelle altre provincie del regno. In fine, pagheranno due volte il medesimo servizio.

Ora questa mi pare cosa così contraria alla giustizia, mi pare cosa così incostituzionale, mi pare anche cosa tanto impolitica nelle condizioni attuali che assolutamente non credo possa la Camera adottarla.

L'onorevole presidente del Consiglio disse ieri che questa non è che una condizione precaria di cose; che quando sarà attuata una legge generale in tutta l'Italia per l'amministrazione provinciale, quest'anomalia cesserà; ed aggiunse anzi di più, di prendere impegno di presentare una legge speciale per abolire il fondo *comune provinciale*. Ma io non mi faccio molta illusione intorno alla possibilità di avere in poco tempo una legge generale sull'amministrazione comunale e provinciale.

Non dimentichiamo, o signori, che sono già diciotto mesi che fu presentata una legge per modificazioni alla legge comunale e provinciale, che due Commissioni se ne occuparono per molti mesi, ma che però questa legge non è ancora venuta in discussione. E quando pure venisse presto in discussione io credo che le divergenze di opinioni, i diversi sistemi che verranno proposti condurranno molto in lungo la discussione, se pure non comprometteranno l'esito della proposta legge.

Intanto che queste discussioni si faranno, prima che si venga a questa unificazione tanto desiderata, sta in fatto che quelle provincie subiranno un'ingiustizia, e

per me, quand'anche un'ingiustizia sia provvisoria, non cessa di essere un'ingiustizia.

Ora, in qual modo si potrebbe rimediare a questo inconveniente? Io credo che per rimediare a questo inconveniente si debba disporre così che la spesa per le paghe dei segretari di prefettura e vice-prefettura non sia più tolta dal fondo comune, ma invece sopportata direttamente dallo Stato.

In questo senso io propongo come emendamento alla legge che stiamo votando un secondo articolo, il quale è così concepito:

“ A datare dal 1° gennaio 1863 le spese pel personale delle segreterie, e per ispesse d'ufficio e di stampa nelle prefetture e sotto-prefetture delle provincie napoletane e siciliane cesseranno di essere imputate sul fondo comune provinciale, rimanendo ferma la sovrimposta del 9 per 100 sul tributo prediale a norma della legge del 12 dicembre 1816. „

Con questo sistema per nulla si altera l'assetto della imposta nelle provincie siciliane e napoletane: esse continueranno a pagare le medesime imposte prediali che pagano oggi; se vi sarà aumento nelle spese per le segreterie, questo aumento sarà sopportato dalla generalità dei contribuenti, come sarà sopportato dalla generalità dei contribuenti l'aumento di spesa che si incontrerà nella Toscana.

Potrà accadere che fra non molto una legge generale cambi la condizione delle cose e metta questa spesa a carico delle provincie; in allora lo Stato verrà esonerato di una parte di quelle spese che ora sostiene, e ne verranno incaricate in modo eguale tutte le provincie del regno, sieno esse lombarde o toscane, napoletane o siciliane.

Ma anche su questo punto mi occorre di far presente alla Camera come non bisogna credere che qualora anche si consacrì colla nuova legge l'autonomia più larga delle provincie, ne possa venire una grande diminuzione di spesa allo Stato per l'amministrazione provinciale.

Si allarghi pure l'autonomia delle provincie finchè si vuole, i prefetti dovranno restare, e continueranno, a me sembra, ad essere ufficiali governativi.

Ora, finchè vi saranno i prefetti, questi potranno benissimo avere minori attribuzioni di quello che abbiano attualmente, ma non per questo sarà meno necessario un personale di segreteria, minore sì dell'attuale, ma pure ancora abbastanza numeroso, a carico dello Stato.

In conseguenza la modificazione che io propongo non tende menomamente ad incagliare la riforma generalmente desiderata, ma tende anzi a quella unificazione alla quale deve mirare una legge generale per l'amministrazione provinciale e comunale.

Ho detto che nel caso in cui questa legge importi un aumento di spesa, questo aumento sarà sostenuto necessariamente dai contribuenti delle provincie meridionali: ne darò tosto la ragione. Siccome la citata legge del 1816 non istabiliva una quota fissa da aggiungersi all'imposta prediale, di modo che se una legge nuova avesse importato aumento di spesa, questo dovesse di

sua natura cadere a carico dello Stato, ma stabilisce invece che ogni anno la sovrimposta destinata a formare il fondo comune provinciale debba variare a seconda dei bisogni, di qui la necessaria conseguenza che quando la legge che stiamo per votare nella sua attuazione importi un aumento di spesa, esso porterà un aumento sulla sovrimposta di cui le provincie meridionali sono caricate per formare il fondo comune.

PANATTONI. Domando la parola.

CANTELLI. Giacchè ho la parola, aggiungerò poche cose sul merito della legge.

Io non sono dell'avviso di quelli che vorrebbero rigettata questa legge. Io le darò il mio voto favorevole, non tanto perchè mi preoccupi molto della sorte di quegli impiegati che in alcune provincie sono meno retribuiti (tale differenza è anormale, e certo io sono il primo a desiderare che cessi, ma non bisogna dimenticare che se la differenza esiste, essa fu probabilmente determinata da considerazioni locali diverse), ma mi preoccupa assai più della carriera di questi impiegati, la quale non potranno avere completa fintantochè la loro condizione non sia parificata.

Infatti, supponiamo che oggi resti vacante in Toscana un posto di capo di divisione, e supponiamo che nelle provincie antiche vi sia un eccellente capo di sezione il quale meriti per tutti i titoli di essere preferito nella promozione a capo di divisione, come farà il ministro a promuoverlo, quando in Toscana quegli che ha questo grado è meno retribuito del capo-sezione nelle antiche provincie? Dovrà necessariamente mettervi un altro.

Ora verrà il giorno in cui la parificazione dei soldi sarà stabilita, ed allora queste promozioni fatte dal giorno d'oggi fino a quel tempo avranno prodotte tante ingiustizie nella carriera di questi impiegati da produrre quel malcontento, quella disaffezione, quella mancanza di attività, che sono sempre negli uffizi la conseguenza del minor rispetto ai diritti acquisiti dagli impiegati.

Un'altra ragione ancora più forte m'induce a votare questa legge, ed è la necessità di parificare la posizione degli impiegati nell'interesse del pubblico servizio, giacchè è impossibile che il Ministero possa organizzare come si deve il personale delle prefetture del regno se non ha la facoltà di traslocare da Napoli a Milano, da Torino a Palermo, da Firenze a Bologna gli impiegati senza essere inceppato da una diversità di soldo, la quale lo costringa a creare delle amministrazioni regionali, non mai italiane.

Quest'è per me la considerazione la più forte che mi guida ad approvare questa legge, quantunque avessi desiderato anch'io che essa si fosse presentata in modo più completo e accompagnata da una pianta, la quale mostrasse quale sarà lo aumento richiesto. Ma ad ogni modo, attesa l'epoca avanzata della Sessione, e considerando il grave danno che può derivare al servizio pubblico dal non adottarsi questa legge, io, lo ripeto, le darò il mio voto favorevole, quantunque non sia nelle mie consuetudini di votare nelle attuali strettezze del-

l'erario quelle leggi, le quali aggravano la già triste condizione del bilancio dello Stato.

PRESIDENTE. La proposta del deputato Cantelli riguarda l'articolo 2; mi sembra quindi più opportuno che si termini prima la discussione sull'articolo 1.

CANTELLI. Va benissimo: ma siccome la mia proposta si lega molto col primo articolo, io certamente non gli darei il mio voto favorevole nella forma colla quale è proposto, se non sapessi che il secondo sarà approvato.

RATTAZZI, ministro per l'interno. Chiedo di parlare.

PRESIDENTE. Ha facoltà di parlare.

RATTAZZI, ministro per l'interno. Io credo prima di tutto opportuno di precisamente indicare in qual modo e con quali fondi attualmente si opera il pagamento degli stipendi degli impiegati delle prefetture e sottoprefetture nelle varie provincie dello Stato, e particolarmente nelle provincie napoletane.

Questi stipendi non sono propriamente pagati dalle provincie, ma dalle finanze dello Stato. Bensì esiste una legge, credo del 1816, nel già regno di Napoli, in forza della quale alcune spese si sono dichiarate comuni a tutte le provincie, ed altre si sono dichiarate particolari a ciascuna provincia. Fra le spese che si dichiararono comuni a tutte le provincie vi è quella per il pagamento degli impiegati delle intendenze e sotto-intendenze di allora.

Si è poi detto nella stessa legge che si sarebbero determinate annualmente con legge rispetto a queste spese la somma che si dovrà dalle provincie corrispondere allo Stato, e questa somma si riscuoterà mediante una soprattassa sulla imposta,

Da ciò comprende la Camera che era una questione intempestiva il determinare se l'aumento che colla legge attualmente in discussione dovrà verificarsi debba piuttosto essere pagato dalle finanze, anzichè dalle provincie.

Attualmente egli è certo che l'aumento, il quale venne a risultare in questa legge, debbe esser soddisfatto dalle finanze. Quando verrà in discussione quella determinazione di fondo provinciale che dovrà corrispondersi a favore delle finanze dalle provincie napolitane in compenso delle spese che lo Stato avrà fatte per gli oggetti specificamente determinati in quella legge, sarà allora che il Parlamento esaminerà se nel fissare quella somma di fondo provinciale debba o no tenere calcolo eziandio di queste spese, oppure se non debba limitare la determinazione della somma alla spesa che si era stabilita nella legge precedente, e quindi non tener alcun conto del maggior aumento portato dalla legge che sarebbe per votarsi.

Io prego la Camera di attenersi a questo sistema, e la prego non tanto nell'interesse generale, ma nell'interesse speciale delle provincie napoletane, poichè, se si ammette il sistema che propone l'onorevole Cantelli, quello cioè di fissare fin d'ora in modo irrevocabile che si dovrà sempre tenere per ferma la somma che si è stanziata per l'anno corrente, ossia il 9 per 0/10 dell'aumento dell'imposta, e che il rimanente debba ricadere

1ª TORNATA DEL 25 LUGLIO

a carico delle finanze, potrebbe essere che le stesse provincie napolitane ne venissero pregiudicate. Infatti, dovendosi assentire ad altre spese (poichè non questa sola, ma parecchie altre ve n'ha che debbono essere compensate col fondo provinciale), potrebbe essere benissimo che questi fondi venissero a diminuirsi; ma l'onorevole Cantelli, colla sua proposta, verrebbe a rendere stabile, permanente e assoluta l'obbligazione nelle provincie di corrispondere la intera somma sì e come non vi fosse questa diminuzione. Vede dunque che il volere in ora decidere se si debba definitivamente fissare la somma nella proporzione stabilita per l'anno scorso, non condurrebbe al suo scopo; ben lungi di alleviare le condizioni delle provincie napoletane, potrebbe con questo voto rendere le condizioni stesse molto più gravi, e sarà allora solo, quando si avrà sott'occhi il quadro delle spese che debbono essere contemplate per la fissazione di quel fondo, paragonandole: è allora soltanto che la Camera potrà con piena cognizione di causa e con maturo consiglio determinare quale sarà la somma a fissarsi, e se, nella fissazione di questa somma debbano o no tenersi conto dell'aumento che porterà necessariamente l'aumento dei fondi dei quali si tratta.

Ed io perciò, mentre dichiaro che non intendo si abbia per nulla a pregiudicare la questione, se debba in definitiva tenersi o non tenersi conto di questo aumento nella fissazione del fondo provinciale, mentre io dichiaro che ciò si deciderà allorquando verrà in discussione questa controversia, credo che nella legge attuale la Camera debba stabilire se si abbia o non si abbia a fare l'aumento, ma non debba nè punto, nè poco preoccuparsi se questo aumento abbia a ricadere piuttosto a carico delle finanze anzichè a carico delle provincie.

Altronde io considero sommamente pericoloso che in una legge, la quale è unicamente diretta a stabilire in modo precario e provvisorio l'aumento di alcuni stipendi, si voglia inserire una disposizione la quale radicalmente cambia il sistema d'imposta; egli viene a stabilire come assoluta e perpetua una sovraimposta per spese, le quali possono essere transitorie, viene a rendere tutto come spese dello Stato quelle spese che una legge precedente dichiara che sono spese provinciali: è evidente dunque che viene a mutare in parte la natura dell'imposta, e non mi pare che sia nell'occasione di una legge che ha uno scopo interamente diverso, che si possa introdurre una modificazione di questa natura.

Io quindi prego la Camera a non volere ammettere (previa sempre la mia riserva che non intendo che si abbia a pregiudicare la questione) l'aggiunta proposta dall'onorevole deputato Cantelli.

Dirò ora due parole quanto al merito della questione: io sono perfettamente d'accordo coll'onorevole Cantelli sulle considerazioni che egli addusse di ordine pubblico, di servizio, le quali consigliano la necessità dell'aumento di questi stipendi. Ma vi è, o signori, una ragione ancor maggiore, la quale non mi pare che sia stata sufficientemente apprezzata dall'onorevole Cantelli, la ragione si è di dare a questi impiegati delle

provincie napoletane, ed anche della Toscana, ma specialmente delle provincie napoletane, una somma la quale sia sufficiente, non dirò a fare una vita agiata, ma a vivere.

Vi sono alcuni impiegati che non hanno stipendio maggiore, credo, di 300 lire, e questi sono in numero considerevole. Ora vi domando: è egli credibile che questi impiegati possano vivere collo stipendio che loro è assegnato? Si viveva, è vero, sotto il cessato regime borbonico, ma voi sapete come si viveva; si viveva perchè, mentre non si avevano che tenuissimi stipendi, cioè un franco al giorno, vi erano poi altre fonti da cui questi impiegati potevano trarre luero; ed appunto questa tenuità degli stipendi ha dato luogo a quei grandi abusi che si lamentano sgraziatamente in quelle provincie; e non si giungerà giammai a sradicare questi abusi, se non si assegna agli impiegati uno stipendio che sia corrispondente ai bisogni della loro vita.

Or dunque, non solo nell'interesse del servizio, non solo nell'interesse dell'ordine pubblico, ma altresì nell'interesse morale, io credo che è assolutamente indispensabile che la Camera voglia in qualche modo migliorare la condizione di questi impiegati.

Io non ho, signori, presentato il disegno di legge: esso fu presentato dal passato Ministero; quindi io non ci metto importanza personale per quanto riguarda l'approvazione di questa legge, ma ne sostengo tuttavia la giustizia, la convenienza e la necessità, appunto perchè, essendo a capo dell'amministrazione, vedo gl'inconvenienti grandissimi che provengono da questa diversità di stipendi, e non solo dalla diversità, ma dalla circostanza che in alcuni luoghi gli stipendi sono al di sotto di quanto la necessità assoluta permette. Perciò io prego la Camera di voler senz'altro approvare il progetto di legge.

PRESIDENTE. Il deputato Bruno ha facoltà di parlare.

Una voce dal centro. Non c'è.

PRESIDENTE. Il deputato Torrigiani ha facoltà di parlare.

TORRIGIANI. Io non parlo su questo emendamento.

PRESIDENTE. Parli il deputato Panattoni.

PANATTONI, relatore. Io dirò unicamente che la Commissione non ha trattato la questione che ora è sorta, inquantochè, allorquando essa deliberò, si sperava tuttora potere discutere la legge comunale e provinciale, ove erano indicati i pesi che ricadevano sull'erario delle provincie. Certo è però che la vostra Commissione non ha pensato mai che dovesse farsi più grave la condizione delle provincie o per lo meno avrebbe ritenuto che, se vi era un aumento di aggravii, esso dovesse formare oggetto di nuovi esami e di apposita discussione.

Del resto, io colgo l'occasione per congratularmi con l'onorevole Cantelli di essersi egli pure penetrato della necessità di questa legge, non dirò unicamente per la quiete di un numero immenso di impiegati disugualmente retribuiti, ma piuttosto per interesse del buon

servizio. Questo è lo scopo a cui più mira la perequazione, e noi l'abbiamo approvata nei limiti però e coi riguardi di un temperamento provvisorio, salvo il regolare con apposita legge la pianta e gli stipendi definitivi.

PRESIDENTE. Il deputato Leopardi ha facoltà di parlare.

LEOPARDI. La risposta fatta dall'onorevole presidente del Consiglio all'onorevole deputato Cantelli mi dispensa dall'entrare in una lunga discussione; perchè realmente, come dice l'onorevole ministro, con quel nuovo articolo noi verremmo a pregiudicare le ragioni delle provincie napoletane. Esse non debbono pagare gl'impiegati delle prefetture, come non li pagano le altre provincie d'Italia, e lo stato attuale di cose dovrà cessare.

Io non reclamo che cessi immediatamente. Conosco i bisogni dell'erario; l'equiparazione delle imposte non è ancora fatta, e sta bene che le cose rimangano quali sono; ma non è poi supponibile che si debba sovrapporre per un aumento di stipendio agl'impiegati, mentre tutte le provincie d'Italia sono esenti da questa spesa.

Del resto me ne riferisco a quanto ha dichiarato l'onorevole presidente del Consiglio.

PRESIDENTE. Dunque questo articolo del deputato Cantelli si dovrà mettere ai voti per il primo...

RATTAZZI, ministro per l'interno. Pregherei l'onorevole deputato Cantelli di ritirarlo, perchè il Governo non può aumentare il fondo; ci vorrà una legge che stanzi una somma maggiore.

Se il Governo verrà a chiedere aumenti di crediti in considerazione di questa legge, allora la Camera deciderà come stima; ma allo stato attuale non varia punto la condizione delle cose.

Per conseguenza io prego l'onorevole Cantelli di ritirare la sua proposta, tanto più che la credo pregiudizievole alle provincie meridionali.

CANTELLI. Se il presidente del Consiglio dichiara che con questa legge non verranno menomamente aumentati i carichi delle provincie meridionali, se non quando.....

RATTAZZI, ministro per l'interno. Ma non posso.

CANTELLI. Mi scusi, ieri dichiarò che era necessario questo aumento; dunque io non doveva interpretare diversamente la sua intenzione.

Il signor ministro rilegga il suo discorso di ieri e vedrà che ha risposto che era indispensabile quest'aumento, ma che era un aumento provvisorio, e che non valeva la pena per poco tempo di occuparsi di questo, e che egli prendeva impegno al principio della prossima Sessione di presentare un progetto di legge per il quale fosse abolito il fondo comune.

Ora, dopo queste parole io doveva esser persuaso che l'aumento nel fondo comune provinciale era nella intenzione del Ministero. È bensì vero che la Camera potrà nel bilancio 1863 approvarlo o rifiutarlo. In questo siamo d'accordo, ma sta sempre in fatto che esiste una legge

che autorizza il ministro ad aumentare il fondo per far fronte alle nuove spese.

Quando dunque il Ministero presenterà nel bilancio del 1863 un aumento nel fondo comune come conseguenza dell'aumento che questa legge porta agli stipendi dei segretari, naturalmente la Camera sarà inclinata ad approvare ciò che non farebbe ove abbia preventivamente accettato l'articolo che io propongo; e che non ha altro scopo che di chiamare la Camera a decidere se, aumentando le spese per le segreterie delle prefetture, vuole o no porre l'aumento a carico dell'erario nazionale.

Il presidente del Consiglio ha detto: ma badate, voi correte pericolo di peggiorare la condizione delle provincie napoletane, rendendo costante la sovrimposta che altrimenti potrebbe diminuire.

A me non pare; osservo anzi che questa sovrimposta era sotto il cessato regime dall'8 al 9 per cento, ed ora è dell'8 e mezzo.

Non vi è stato dunque aumento; e d'altra parte io faccio un'altra considerazione: se fosse anche vero che alcune spese in luogo d'aumentare diminuissero, essendo spese di natura tale che nelle altre parti del regno sono sostenute dallo Stato, sarebbe egli giusto che le provincie napoletane venissero ad essere sgravate di una parte dell'imposta? Io dico assolutamente di no.

Quando nel 1816 il Governo napoletano stabiliva le imposte del regno napoletano, le stabiliva bensì in una forma diversa da quella degli altri Governi d'Italia, ma in fondo non faceva che quello che hanno fatto gli altri Governi. Diceva: pagherete il 10 per cento sopra ogni ducato di rendita imponibile, poi sopra questa imposta pagherete il 9 per cento onde provvedere a certe spese d'interesse provinciale. Ora, perchè faceva questa cosa? Per gettare quelle spese sull'imposta prediale e sollevare le altre classi di contribuenti. Evidentemente se non avesse avuto in vista di addossare ad una sola classe di contribuenti queste spese di interesse provinciale, egli avrebbe stabilita un'imposta prediale maggiore. Quindi io non credo che, quand'anche queste spese venissero a diminuire, le provincie napoletane avrebbero diritto ad essere esonerate da una parte di quest'imposta.

Io credo che finchè non si arrivi ad una completa perequazione delle imposte, ogni parte d'Italia debba continuare a pagare quelle imposte che pagava all'atto della fusione dei diversi Stati. Sino al momento in cui la perequazione sia raggiunta, io credo che nel medesimo modo in cui lo Stato s'incarica di alcuni servizi che di loro natura non sono punto di interesse generale, ma sono d'interesse puramente provinciale, e se ne incarica per la sola ragione che gli antichi bilanci degli Stati cessati se ne erano incaricati, io credo, dico, che per la medesima ragione le diverse parti d'Italia che compongono il nuovo regno debbano continuare a pagare le medesime imposte che pagavano prima della loro riunione, quantunque queste imposte possano essere fra di loro diverse.

Quindi per questo motivo sarei inclinato a mantenere il mio emendamento, ma qualora l'onorevole presidente del Consiglio dichiarasse che nel bilancio del futuro anno non sarà aumentata la sovrainposta nelle provincie napoletane e siciliane, io non ho difficoltà di ritirarlo.

RATTAZZI, ministro per l'interno. Duolmi che ieri forse non mi sia spiegato abbastanza chiaramente da potermi far comprendere nella mia risposta dell'onorevole Cantelli; ma egli mi ha fatto dire ciò che non credo d'aver detto, o almeno che non mi pare siamo, nell'improvvisazione, sfuggiti di bocca.

È vero che io credevo che la parificazione degli stipendi avrebbe prodotto un aumento; ciò ho risposto quando l'onorevole Mancini voleva che si mettesse la limitazione, con cui non vi potesse essere un aumento sul bilancio dello Stato. Ho detto che questo era impossibile, che ciò doveva farsi con un aumento, che naturalmente questo aumento sarebbe stato il più lieve possibile, che avrei procurato di fare tutto quanto dipendeva da me per ridurlo nei limiti i meno larghi, ma che infine un aumento era necessario. Ma ciò era sopra il bilancio dello Stato; tant'è che l'onorevole Mancini aveva proposto specificamente che non eccedesse il bilancio delle finanze. Quando l'onorevole Leopardi mi ha chiesto se quest'aumento, per quanto riguarda le provincie napolitane, dovesse colpire la provincia anziché lo Stato, perchè egli credeva che questi stipendi fossero a carico delle provincie, ho risposto che ora non si tratta di determinare chi debba pagare quest'aumento, ma che ora si tratta di vedere se questi uffici debbano o no esser maggiormente retribuiti. La questione di far cadere quest'aumento piuttosto sulle finanze che sulle provincie è questione che dipende dalla legge.

Questa è la sola risposta che ho dato, appunto perchè ieri non conosceva precisamente qual era lo stato della legislazione delle provincie napolitane su quest'argomento, e mi pare che nemmeno quest'oggi la conosca l'onorevole deputato Cantelli.

CANTELLI. Chiedo di parlare.

RATTAZZI, ministro per l'interno. Non la conosce, perchè ha detto che questa carica è sopportata dalle provincie, mentre invece ricade sulle finanze dello Stato, le quali non fanno che rimborsarsi del pagamento mediante un fondo d'assegno.

Quanto poi alla richiesta dell'onorevole Cantelli, il quale vorrebbe che il Ministero facesse una dichiarazione assoluta di non comprendere quest'aumento, credo che la Camera non abbia bisogno di alcuna dichiarazione per parte del Ministero. Il Ministero non può stanziare nel bilancio provinciale la somma ch'egli stima; ciò si può fare in virtù di una legge soltanto, dunque la Camera è in ciò padrona, perchè a lei sola compete il diritto di determinare qual debba essere questo fondo, a lei sola spetta di vedere se si debba o no effettuare quest'aumento.

Quello che posso accertare si è che, siccome il Ministero non intende eccedere i limiti delle sue attribuzioni, e siccome riconosce che nelle sue attribuzioni non c'è

quella di fissare questo fondo provinciale, certo non lo aumenterà finchè la Camera non abbia dichiarato di volerlo aumentare. Questa è la sola dichiarazione che possa fare e che faccio molto di buon grado.

Intanto, finchè le cose stanno in questi termini, finchè la Camera non avrà con una legge aumentato il fondo provinciale, è certo che gli aumenti che si faranno in forza di questo disegno di legge, quando venga approvato dalla Camera, dovranno essere pagati dall'erario nazionale; poi la Camera determinerà colla legge relativa al bilancio se si debba o no tener conto di questo aumento.

Credo che mediante questa dichiarazione anche l'onorevole Cantelli, cui sta giustamente a cuore la condizione di quelle provincie, debba persuadersi che nell'interesse non solo delle provincie stesse, quanto di tutto lo Stato, è assai meglio che quest'articolo non venga inserito.

Io poi non entrerò ora nella questione, se sia giusto o no che le provincie napoletane abbiano sempre a corrispondere la somma stanziata, anche quando le spese non ascendessero alla stessa proporzione, poichè io credo che questo sia una questione fuori di luogo nella discussione di questa legge; la discussione sua verrà quando si ordineranno i comuni e le provincie, ed allora la Camera potrà con molta maggior cognizione di causa, con più maturo consiglio prendere quei temperamenti, che saranno richiesti e nell'interesse delle singole provincie, e nell'interesse generale dello Stato.

PRESIDENTE. La parola spetta al deputato Cantelli per un fatto personale.

CANTELLI. Io accetto ben di buon grado le dichiarazioni state fatte dall'onorevole presidente del Consiglio; tanto più che sono diametralmente opposte a quelle che ieri egli fece in risposta all'onorevole Leopardi.

LEOPARDI. Domando la parola per un fatto personale. *(Rumori)*

CANTELLI. Io ho qui davanti le parole state pronunziate dal presidente del Consiglio, dalle quali risulta che...

RATTAZZI, ministro per l'interno. Legga pure le mie parole.

CANTELLI. Se il signor ministro lo vuole, le leggerò. Egli così si esprimeva:

“ In questa legge non si provvede quanto al modo di pagamento degli stipendi, si provvede soltanto alla misura degli stipendi di questi impiegati. Nel resto per conseguenza si lasciano intatte le disposizioni della legge. Dove questi impiegati sono pagati coi fondi dello Stato saranno egualmente pagati del soprappiù con fondi della stessa natura, e dove siano pagati coi fondi provinciali dovrà necessariamente anche accrescersi il fondo provinciale per far fronte ai maggiori stipendi che vengono, in forza di questa legge, parificati, finchè non venga una legge generale la quale stabilisca in qual maniera si dovranno soddisfare questi stipendi; ma finchè ciò non è, necessariamente si dovrà lasciare che le cose continuino sullo stesso piede. „

RATTAZZI, ministro per l'interno. E questo è preci-

samente quello che ho detto; se si pagassero coi fondi provinciali non vi è dubbio che sarebbe questa la convenienza, ma siccome si è riconosciuto che non si paga coi fondi provinciali, ma coi fondi delle finanze, che le finanze non fanno altro che rimborsarsi in forza del fondo provinciale, egli è evidente che la mia risposta non poteva avere l'interpretazione che ella voleva darle.

CANTELLI. Ad ogni modo, io ripeto che accetto le dichiarazioni che ha già fatte il presidente del Consiglio, e che certamente sono atte a togliere il pericolo che si voglia far gravare sopra la sovrimposta delle provincie napoletane l'aumento della spesa pei segretari di quelle prefetture e vice-prefetture.

Quello però che non posso accettare (e qui vengo al fatto personale) è il rimprovero che mi ha fatto di non conoscere la legge vigente in quelle provincie, della quale io ho parlato. Egli suppone che io abbia detto che le citate spese le fanno le provincie; ma questo io non dissi; ho detto esplicitamente che nella legge del 1816 era stata ordinata una sovrimposta su ogni lira d'imposta provinciale onde formare un *fondo provinciale comune* che era amministrato dal Ministero dell'interno, e col quale si pagava le spese per le segreterie delle prefetture e vice-prefetture e per altre spese di interesse provinciale.

Ora domando se questo sia dire che tali spese erano fatte dalle provincie e non dallo Stato.

In quanto al ritirare il mio emendamento, non lo ritiro, giacchè credo che possa essere in qualche modo utile; se la Camera non crederà di approvarlo, lo respingerà.

LEOPARDI. Domando la parola per un fatto personale.

Il fatto personale è questo, che ieri io ho inteso bene le parole pronunziate dall'onorevole presidente del Consiglio e le ho interpretate nel modo col quale egli le ha spiegate oggi.

Il fondo comune delle provincie napolitane dee scomparire per ciò che riguarda le spese che sono a carico dello Stato, e scomparirà, sia per la legge provinciale e comunale, sia per quella sull'equiparazione delle imposte od altrimenti.

Voci. La chiusura! la chiusura!

PRESIDENTE. Essendo domandata la chiusura, chiedo se è appoggiata.

(È appoggiata.)

LAZZARO. Domando la parola contro la chiusura.

Io, a fine di dare uno schiarimento, credo che sia utile sottoporre alla Camera l'articolo della legge del 1816, che pone a carico delle provincie gli stipendi di questi impiegati.

L'articolo 160 della legge del 1816 classifica le spese della provincia in comuni ed in proprio; tra le prime pone quelle di casermaggio per la gendarmeria, per i manicomi ed altre, fra cui esplicitamente quelle pel personale delle segreterie, delle intendenze e sotto-intendenze.

Or quest'articolo di legge non è stato abrogato, poi-

chè col decreto luogotenenziale del 2 gennaio 1861 si sopprime l'articolo 241 della legge organica del 1859 sull'amministrazione provinciale e comunale.

PRESIDENTE. Ma questo non è parlare contro la chiusura!

RATAZZI, ministro per l'interno. Legga anche l'altro articolo.

Voci. La chiusura! la chiusura! (*Rumori*)

PRESIDENTE. Metto ai voti la chiusura.

(È approvata.)

Pare che l'emendamento proposto dal deputato Cantelli, essendo tale da poter influire anche sul voto da darsi sul primo articolo, debbe mettersi ai voti pel primo. Esso è del seguente tenore:

“ A datare dal 1° gennaio 1863 le spese per il personale delle segreterie, per ispesse d'ufficio e di stampa delle prefetture e sotto-prefetture delle provincie napoletane e siciliane cesseraano dall'essere imputate sul *fondo comunale provinciale*, rimanendo ferma la sovrimposta del 9 per 100 sul tributo fondiario, a norma della legge 12 dicembre 1816. „

PISANELLI. Domanderei la divisione.

SANGUINETTI. Domando la parola per una questione pregiudiziale.

PRESIDENTE. Il deputato Pisanelli intende che si ponga ai voti la sola prima parte dell'emendamento?

Essa comincia dalle parole: *a datare*, ecc., fino alle parole: *sul fondo comune provinciale*.

RATAZZI, ministro per l'interno. Se si mette ai voti questo, non è più il solo aumento, ma è l'intero stipendio che dovrebbe essere a carico dello Stato.

BONGHI. E altrove, non è a carico dello Stato?

RATAZZI, ministro per l'interno. Ma vuole che si venga a cambiare adesso radicalmente il sistema d'imposte, e che le medesime si tolgano alle provincie in forza di questa legge?

Finchè la questione viene posta nei termini che l'aumento debba ricadere anzi a carico dello Stato, la capisco, ma se si vuole che in occasione che si vota un aumento di spesa si venga ancora a togliere a scarico delle provincie la parte che prima pagavano, in verità io non la capisco.

SANGUINETTI. Ho domandato la parola per la questione pregiudiziale.

MASSARI. La discussione è chiusa. Domando la parola per un richiamo al regolamento.

PRESIDENTE. Perdoni. Io debbo dare la parola all'onorevole Sanguinetti, massime quando è domandata una *divisione* che nel caso attuale potrebbe alterare l'economia della legge.

SANGUINETTI. Quando l'emendamento Cantelli si fosse votato riunito in tutte le sue singole parti, io ben comprenderei che potesse essere votato come un emendamento di questa legge. Ma quando si domanda la divisione, allora io dico che la natura di quest'emendamento cambia affatto, perchè allora si riduce a voler diminuire un'imposta nelle provincie napolitane. (*No! no! — Sì! sì!*)

1^a TORNATA DEL 25 LUGLIO

Mi spiego. Nelle provincie napoletane lo Stato paga gl'impiegati delle segreterie di prefettura e vice-prefettura; ma nel mentre fa questa spesa, essa si rimborsa mediante una sovrimposta sulle imposte dirette, che si chiama *fondo comune*.

Ora la divisione che cosa vorrebbe? Vorrebbe che si venisse ad abolire la sovrimposta.

Ma io domando se si possa in questo momento venire ad abolire una sovrimposta. Sarebbe lo stesso, o signori, come se, trattandosi di una legge qualunque, si venisse a dire: lo Stato paga le spese per le strade; abolite la sovrimposta dei centesimi addizionali che le provincie pagano allo Stato, in quanto che è lo Stato che nelle antiche provincie e nella Lombardia prende questi centesimi addizionali per fare esso stesso queste spese.

Qui il caso è identico. Lo Stato si assume il carico di pagare questi impiegati, ma se lo assume perchè si rimborsa mediante una sovrimposta.

La natura delle spese di segreteria per le prefetture e sotto-prefetture è di sua natura nazionale. Qualunque sia il nome dell'imposta con cui il Governo napoletano sopperiva a tale spesa, essa era un'imposta governativa, e conserva tuttora tale carattere; in conseguenza io dico che la questione se questa sovrimposta debba mantenersi o non mantenersi dovrà venire allorché si discuterà la legge provinciale e comunale, o quella sulla perequazione delle imposte. Ma cogliere quest'occasione per farsi a portare una diminuzione d'imposte sotto questa forma, che avrebbe un'apparenza di giustizia, ma che non sarebbe giusta, io dico che è una cosa assolutamente inammissibile.

Io quindi propongo la questione pregiudiziale, poichè non c'è nessuna correlazione fra una legge, la quale ha per scopo di perequare gli stipendi, ed una proposta la quale viene ad abolire una sovrimposta che ha il vero carattere di imposta governativa.

PRESIDENTE. Domando prima di tutto se la questione pregiudiziale è appoggiata.

(È appoggiata.)

Il deputato Melchiorre ha facoltà di parlare.

PISANELLI. Chiedo di parlare.

PRESIDENTE. Ma la parola spetta al deputato Melchiorre!

PISANELLI. È solo per chiarire come la proposta di divisione non ha punto per oggetto di mutare le imposizioni che gravitano sulle provincie, ma ha il solo scopo di far decidere fin d'ora la questione che lo stesso presidente del Consiglio non seppe contrastare, ma che voleva soltanto riservata ad altro tempo, cioè all'epoca della discussione dei bilanci, voglio dire la questione che l'aumento sarà portato agli stipendi degli ufficiali delle prefetture e sotto prefetture ricada a carico dello Stato e non già a carico delle provincie.

Ecco lo scopo della divisione.

Questa divisione tendeva a non lasciare ferme le imposte a carico delle provincie nel modo in cui si trovano perchè, come lo stesso presidente del Consiglio avvertiva, accade che alcune delle spese che insino ad ora si trova-

vano a carico del fondo comune siano poste già a carico dello Stato, così che il dire rimanendo ferme le imposizioni, come anticamente erano fissate, non importerebbe altro che rendere forse più dura la condizione in cui si trovano le provincie meridionali.

Dunque, io dichiaro che lo scopo della mia proposizione per la divisione non è che questo solo, cioè che sin d'ora si dica che l'aumento che possa risultare dalla...

BATTAZZI, ministro per l'interno. Domando la parola.

PISANELLI.... nuova legge intorno agli stipendi sia a carico del tesoro.

BATTAZZI, ministro per l'interno. Io non iscruto le intenzioni dell'onorevole Pisanelli, non vo ad esaminare lo scopo ch'egli si propone; io esamino il fatto dell'emendamento che egli vorrebbe introdurre. Se questo emendamento, diviso, com'egli propone, fosse approvato, quel che è certo si è che, mentre egli vorrebbe che venisse risolta la quistione in un senso, sarebbe invece risolta decisamente in un senso diverso. Qual è la legislazione sulla materia? Ella è che queste spese si facciano coi fondi delle finanze dello Stato, ma che le finanze abbiano diritto di farsi rimborsare con un fondo provinciale da fissarsi annualmente in ragione di queste spese. Ora, se la Camera stabilisse che questa spesa si debba togliere dalle spese comuni delle provincie e che debba essere decisamente a carico dello Stato, la conseguenza necessariamente sarebbe che quando si verrà a proporre la determinazione del fondo provinciale allora i deputati particolarmente di quelle provincie, e noi tutti dovremmo ridurre la somma, ed invece di portarla al 9 per cento, come è attualmente, dovremo ridurla a proporzione molto minore, poichè gli elementi che dovranno comporre la somma del fondo provinciale non potranno più pareggiare l'ammontare della somma che si deve spendere per il pagamento degli stipendi degli impiegati; egli è dunque chiaro che, se si ammette questo emendamento, si viene a pregiudicare recisamente a quella questione, che è la sola che potrà essere elevata quando si verrà a proporre l'ammontare del fondo provinciale.

Io adunque respingo assolutamente la divisione proposta dall'onorevole deputato Pisanelli.

MANCINI. Io credo, o signori, che in questa discussione mal si confondano l'aumento di spesa che possa esser cagionato dalla presente legge con l'antica e solita spesa che finora si è pagata, per sovvenire a questo ramo di servizio nelle provincie napoletane.

Quanto all'aumento, io mi dichiaro persuaso dai ragionamenti dell'onorevole presidente del Consiglio. Lo Stato, egli è vero, in quelle provincie finora si è rimborsato della spesa che sopportava per questi impiegati riscuotendo alla sua volta l'equivalente dai fondi comuni della provincia, mercè un'imposta addizionale alla prediale. Ma sebbene con la nuova legge la spesa da sopportarsi dallo Stato si accresca, per me è chiaro che fino a quando con altra legge non si accresca l'ammon-

tare dei fondi comuni provinciali e delle imposte relative, la conseguenza pratica della legge che andiamo a votare sarà questa, che cioè lo Stato concorrerà con una spesa maggiore al pagamento di quegli impiegati senza poter ritrarre un rimborso maggiore per compensarsi del cresciuto stipendio.

Ma nel tempo medesimo io non posso accettare l'opinione del signor presidente del Consiglio quanto alla giustizia del lasciar sussistere le cose come oggi stanno, relativamente alla parte di rimborso che lo Stato percepì in passato e continua di presente a percepire da quelle provincie.

Il mio ragionamento è assai semplice. Se in tutte le parti del regno questa è una spesa dello Stato, è lo Stato che direttamente vi è obbligato, la sopporta, e l'ha finora sopportata, così come sopporta la spesa degli impiegati dell'ordine giudiziario e di tanti altri pubblici servizi, senza ottenere alcun rimborso da veruna provincia; essendosi oramai chiarito e dimostrato che solamente nelle provincie napoletane si adopera un metodo opposto, e si obbliga colà la provincia a rimborsare lo Stato, il che si traduce (chechè ingegnosamente si tenti sostenere in contrario) nell'essere ivi a carico realmente ed esclusivamente delle provincie quelle spese che altrove sono a carico dello Stato; in tal caso mi permetta l'onorevole ministro dell'interno di dirgli che nell'affermare di trovarsi questa spesa, in tutto il regno ed anche nelle provincie napoletane, esclusivamente a carico dello Stato, egli adopera una espressione, la quale, a mio avviso, è ben lontana dall'esattezza per le provincie napoletane; perchè lo Stato non è un intermediario che spende e paga con una mano, mentre riceve con l'altra il rimborso dalle provincie, e così in sostanza ricade sempre a carico di quelle provincie il pagare tutte le spese che finora ritengono necessarie sia per le spese di ufficio, sia per quelle del personale delle segreterie delle prefetture e sotto-prefetture.

Quindi a me pare che una parte sola dell'emendamento dell'onorevole Cantelli potrebbe, dal punto di vista dell'urgenza e della giustizia, essere presa in considerazione dalla Camera, dovrebbero cioè determinare che dal 1° gennaio 1863 le spese tutte del personale e di ufficio delle segreterie delle prefetture e sotto-prefetture resteranno a carico dello Stato, cessando l'obbligo del rimborso da parte di quelle provincie che attualmente vi sono sottoposte.

Ma con ciò, e se fosse d'uopo lo esprimerei chiaramente nel relativo sotto-emendamento della proposta Cantelli, non ne verrebbe la conseguenza dell'abolizione di quei centesimi addizionali che ora si pagano. Io non propongo che cessi alcuna delle imposte attualmente pagate nelle provincie napoletane; continuerebbe quel pagamento ad essere fatto nelle casse provinciali, ma queste dal 1° gennaio prossimo non dovrebbero più versare tal somma nella cassa dello Stato per titolo di un rimborso che si troverebbe abolito.

Certamente quando verrà una *legge del bilancio* (e ne attendiamo sempre la presentazione) sarebbe il mo-

mento di dare a quel fondo comune una diversa destinazione, e di provvedere in modo definitivo; ma non è nè fuori dell'argomento della presente legge, nè alieno dall'applicazione di quel principio di uniformità e di giustizia che è guida a tutte le nostre nuove leggi, specialmente in materia d'imposte, disporre fin da ora in questa legge che in tutto lo Stato, per realizzare una eguaglianza perfetta di condizione, queste spese saranno direttamente a carico dell'erario nazionale, cessando l'obbligo di rimborso che in certe provincie esisteva ed in altre no, e con ciò rimuovendo una così manifesta differenza di gravanze tra provincie e provincie dell'unico reame.

Se mai l'onorevole Cantelli fosse disposto ad accettare questo sotto-emendamento, ne risulterebbe nel suo ordine del giorno una modificazione, la quale punto non ha tratto all'aumento ulteriore, ma determina in generale che ogni spesa antica e nuova dipendente da questa legge dal 1° gennaio 1863 sarà dappertutto a carico dello Stato, cessando il diritto suo ad ogni eccezionale rimborso, ma mantenendo il pagamento delle imposte così come finora si faceva, salve poi le disposizioni del Parlamento allorchè sarà il momento di provvedere ai fondi del bilancio attivo ed anche all'applicazione relativa.

Attenderò intanto, sull'opinione che ho avuto l'onore di esporre, le spiegazioni che mi vorrà fornire l'onorevole presidente del Consiglio.

BATTAZZI, ministro per l'interno. Vorrei prima di tutto che m'indicasse l'onorevole Mancini a che cosa conduce la sua proposta. Egli dice che non dovranno essere più a carico delle provincie queste spese non solo, ma aggiunge: non vi sarà più il rimborso delle provincie allo Stato; tuttavia si manterrà ancora il fondo provinciale. Ma questa è una vera contraddizione, poichè il fondo provinciale è appunto assegnato in rimborso di queste spese.

MANCINI. Domando la parola.

BATTAZZI, ministro per l'interno. Se egli toglie la causa dell'assegnamento del fondo provinciale, togliendo l'obbligo del rimborso, io non veggio come si possa mantenere il fondo provinciale. A me sembra (prego la Camera di far attenzione), a me sembra che qui non si tratta di una questione di finanza; la legge è puramente diretta a vedere se si debbano o no aumentare alcuni stipendi. Non è dunque nell'occasione in cui si vota un progetto di legge di questa natura che si può altresì mettere in discussione l'ordinamento generale delle nostre finanze.

Il togliere il fondo provinciale, il dichiarare che una spesa debba essere a carico piuttosto dello Stato che delle provincie, sono questioni gravissime che si connettono strettamente col nostro sistema generale finanziario, ed io reputo sommamente pericoloso di toccare a questo sistema senz'averne ogni cosa dinanzi agli occhi, e tanto più in occasione di una legge che vi è assolutamente estranea.

Perciò io rinnovo alla Camera la preghiera di respin-

1ª TORNATA DEL 25 LUGLIO

gere qualsiasi emendamento che possa avere questa conseguenza. Io ho dichiarato non esservi dubbio che allo stato delle cose toccherà alle finanze a provvedere a questo pagamento; quindi non è necessario mettere nella legge alcuna dichiarazione.

È a carico delle finanze il pagamento di questi stipendi: chi li determinerà se si debba o no tener conto di questi maggiori aumenti sarà oggetto di discussione allorquando sarà proposto l'assegno del fondo provinciale; allora la Camera sarà perfettamente libera di fare ciò che stimerà; ora non è il caso di entrare in alcuna discussione in proposito. Quindi appoggio la questione pregiudiziale.

MANCINI. Domando la parola.

Voci. Ai voti! ai voti!

PISANELLI. Io ritiro la mia proposta di divisione.

PRESIDENTE. Dunque non c'è più questione pregiudiziale.

Rimane l'articolo proposto dal deputato Cantelli, di cui darò nuova lettura:

“ Art. 2. A datare dal 1° gennaio 1863 le spese pel personale delle segreterie, per ispesse di ufficio e di stampa nelle prefetture e sotto-prefetture delle provincie napoletane e siciliane cesseranno dall'essere imputate sul *fondo comune provinciale*, rimanendo ferma la sovrimposta del 9 per cento sul tributo fondiario a norma della legge 12 dicembre 1846 „

Chi intende di approvarlo, sorga.

(Non è approvato.)

Ora metto a partito l'articolo unico:

“ *Articolo unico.* Provvisoriamente, e sino a che le nuove leggi organiche di riordinamento amministrativo del Regno siano approvate e poste in vigore, potrà il Governo del Re, con regi decreti, deliberati in Consiglio dei ministri, parificare in tutte le provincie del regno, e sulla base delle leggi 6 e 16 novembre 1859, numeri 3714 e 3723, i gradi, le classi e gli stipendi del personale di segreteria presso gli uffici di prefettura e sotto-prefettura.

“ Per altro, la parificazione degl'impiegati, che nelle varie parti del regno esercitano uffici analoghi a quelli degli *applicati*, verrà combinata colla loro distribuzione in tre classi: la prima delle quali godrà dello stipendio di lire 1,200, la seconda sarà retribuita con annue lire 1,000, e la terza con lire 900. „ (*Interruzioni*)

Se si fanno conversazioni in mezzo all'eminciclo, io sospendo la seduta. (*Bravo!*)

Chi approva l'articolo, sorga.

(La Camera approva.)

Si procede alla votazione per scrutinio segreto.

SANGUINETTI. Domando la parola. (*Rumori*) Me la sono riservata ieri.

Voci. Parli dopo la votazione;

SANGUINETTI. Io vorrei chiamare l'attenzione del ministro sul modo con cui sono reclutati attualmente gli impiegati. . . (*Oh! oh!*)

PRESIDENTE. Non ci è leva negli impiegati. (*ilarità*)

SANGUINETTI. . . . delle prefetture e sotto-prefetture.

(*Rumori*) Giacchè vedo che l'eminciclo è ripieno e si vuole sciogliere la seduta, mi riservo di riprendere altra fiata questo argomento, onde aprire nelle segreterie di governo una carriera ai segretari comunali, classe tanto benemerita pei servizi che rende allo Stato.

Voci. Ai voti! ai voti!

PRESIDENTE. Ci penserà il Ministero.

PRESENTAZIONE DI RELAZIONI E VOTAZIONI A SCRUTINIO SEGRETO DELLE DUE LEGGI AVANTI DISCUSSE.

PRESIDENTE. Il deputato Allievi ha la parola per presentare una relazione.

ALIEVI, relatore. Ho l'onore di presentare alla Camera la relazione sul progetto di legge per l'unificazione del sistema monetario.

PRESIDENTE. Sarà stampata e distribuita.

PEPOLI, ministro per l'agricoltura e commercio. Prego la Camera di voler dichiarare questa legge d'urgenza. È una legge desideratissima; è d'uopo che la Camera sanzioni questo provvedimento per unificare tutte le monete del nostro regno. (*Conversazioni*)

(*Molti deputati scendono nell'eminciclo.*)

PRESIDENTE. Prego i signori deputati di rimettersi al loro posto. Io domando loro se credono possibile che mentre essi stanno quasi tutti nell'eminciclo, gli stenografi valgano a raccogliere le parole del ministro o d'altri oratori. E poi fanno lagnanze che gli stenografi non sono abbastanza esatti nel riferire i discorsi! . . .

Voci. Benissimo! È vero!

PRESIDENTE. Continui pure il signor ministro.

PEPOLI, ministro per l'agricoltura e commercio. Io, come dissi, non ho che da raccomandare alla Camera l'urgenza di questa legge. Tutti i deputati sanno quanti perturbamenti esistono nelle diverse provincie, specialmente nelle meridionali, nelle lombarde e segnatamente nella provincia di Cremona, dove c'è necessità assoluta di provvedimento in proposito. Me ne appello ad uno degli onorevoli deputati di quella provincia, il quale mi faceva istanza perchè colà si mandasse moneta italiana.

Prego quindi la Camera di dichiarare questa legge di urgenza.

PRESIDENTE. Fu già dichiarata d'urgenza fino dal momento che fu presentata. Appena la relazione sarà stampata verrà posta all'ordine del giorno.

ARA, relatore. Ho l'onore di presentare alla Camera la relazione della Commissione sul disegno di legge relativo a pensioni di allievi ai collegi militari.

BONGHI, relatore. Ho l'onore di presentare alla Camera la relazione sul disegno di legge relativo all'istituzione di scuole normali.

TONELLO, relatore. Ho l'onore di presentare alla Camera la relazione sullo schema di legge per cessione al patrimonio privato di S. M. della tenuta demaniale denominata *la Mandria*.

PRESIDENTE. Queste relazioni saranno stampate e distribuite.

Prima che si proceda all'appello nominale per la votazione avverto i signori deputati di fermarsi, perchè dopo potremo occuparci ancora di qualche cosa; ad ogni modo ricordo che questa sera alle ore 9 vi è seduta per la relazione di petizioni.

(Si procede alla votazione per scrutinio segreto.)

Risultamento della votazione sul disegno di legge per estensione delle sentenze nelle provincie meridionali:

| | |
|------------------------------|-----|
| Presenti e votanti | 228 |
| Maggioranza | 115 |
| Voti favorevoli. | 198 |
| Voti contrari | 30 |

(La Camera approva.)

Risultamento della votazione sul disegno di legge relativo al personale di segreteria presso gli uffici di prefettura e sotto-prefettura del regno:

| | |
|------------------------------|-----|
| Presenti e votanti | 223 |
| Maggioranza | 112 |
| Voti favorevoli. | 143 |
| Voti contrari | 80 |

(La Camera approva.)

La seduta è levata alle ore 5.

Ordine del giorno per la tornata di domani alle ore 8 di mattina:

Discussione dei progetti di legge:

- 1° Ordinamento della Corte dei conti;
- 2° Istituzione di Casse di depositi e prestiti;
- 3° Cessazione dell'imposta dei centesimi addizionali stabilita negli ex-ducati di Parma e di Modena del decreto del 12 dicembre 1860;
- 4° Cessazione al municipio di Napoli di alcuni terreni demaniali;
- 5° Costruzione di un bacino di carenaggio nel porto di Messina;
- 6° Costruzione di un cantiere nel porto di Livorno;
- 7° Ultimazione dei lavori del porto di Livorno;
- 8° Ampliazione del porto di Napoli;
- 9° Svolgimento della proposta di legge del deputato Crispi per una medaglia di presenza alle sedute della Camera;
10. Svolgimento della proposizione del deputato Ricciardi per la nomina di una Commissione per istudiare la questione del brigantaggio nelle provincie napoletane, e indicarne i rimedi;
11. Lavori da eseguirsi nel porto di Ancona;
12. Sussidio alla società della ferrovia Tornavento.